

XL.

TORNATA DEL 1° MAGGIO 1877

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

SOMMARIO. — *Omaggio — Giuramento del Senatore Del Giudice — Seguito della discussione del progetto di legge: Disposizioni penali contro gli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero — Discorsi del Senatore Mauri contro il progetto, del Senatore Mole-schott in favore — Presentazione di un progetto di legge — Ripresa della discussione — Discorso del Senatore Linati contro il progetto, del Senatore Benintendi in favore, del Senatore Boncompagni di Mombello contro.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia e dell'Interno. Più tardi intervengono i Ministri della Guerra, dei Lavori Pubblici e degli Affari Esteri.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del processo verbale della tornata precedente che è approvato.

Atti diversi.

Fa omaggio al Senato:

Il Senatore conte Luigi Agostino Casati del *Resoconto morale sulla gestione dell'anno 1875 dell'ospedale maggiore di Milano e cause pie unite, letto al Consiglio degli Istituti ospitalieri di cui è Presidente, nella seduta del 5 aprile 1877.*

Giuramento del Senatore Del Giudice.

PRESIDENTE. Trovandosi nelle sale del Senato l'onorevole Senatore Del Giudice, i cui titoli vennero già convalidati, prego gli onorevoli Palasciano e Norante d'introdurlo nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotta nell'Aula, il comm. Del Giudice presta giuramento nella consueta formola).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole comm. Del Giudice del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Ho l'onore di riferire al Senato che l'altro giorno (domenica) l'Ufficio di Presidenza, non appena avuta notizia che il Senatore Giacomo Medici, primo aiutante di campo di S. M., era ristorato in salute dopo la grave malattia di recente sofferta, mi ha dato il gratissimo incarico di dirigere all'illustre Senatore una lettera di congratulazione e di augurî.

Nella lettera scritta il giorno medesimo, ho stimato mio debito di dichiarare ch'io era certissimo d'interpretare i voti unanimi del Senato affermando che tutti i Senatori si associano ai sensi dell'Ufficio di Presidenza, e desiderano di rivedere al più presto il sig. Generale nella nostra Assemblea.

Leggo ora la cortesissima lettera che m'ebbi in risposta, omettendo un periodo che mi riguarda personalmente.

« Roma, 30 aprile 1877.

« Eccellenza,

« Le preziose testimonianze di affettuoso interesse, che l'E. V., a nome anche degli ono-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° MAGGIO 1877

revoli Colleghi componenti l'Ufficio di Presidenza del Senato, ben volle manifestarmi con la gradita sua lettera in data di ieri, hanno altamente influito a ravvivare il mio spirito affranto dalle fisiche sofferenze e altro non posso fare che serbarne imperitura gratitudine.

« Di tale mio assentimento vorrei che l'E. V. si facesse interprete presso codesti onorevolissimi miei Colleghi, porgendo loro i miei più vivi e sentiti ringraziamenti.

« Fra giorni partirò per Firenze per cambiare aria d'ordine dei medici, fiducioso di poter presto ristabilire in salute per poter nuovamente prender parte ai lavori di cotesta onorevole Assemblea.

« Colla più alta stima ecc.

« Di V. E.

« Dev.mo

« G. MEDICI. »

Seguito della discussione del progetto di legge intitolato: Disposizioni penali contro gli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge: Disposizioni penali contro gli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero.

La parola spetta all'onor. Senatore Mauri.

Senatore MAURI. Signori Senatori, la copiosa e sapiente Relazione dell'Ufficio Centrale intorno a questo disegno di legge ed i discorsi già pronunciati dai valorosi oratori che mi precedettero nell'assunto di contrariarla, rendono difficile a chicchessia il recare in mezzo argomenti nuovi o che abbiano aria di novità, e più difficile lo rendono a me che pigliai animo di combattere le disposizioni di cui esso consta, allorchè vennero discusse in questo recinto come articoli formanti parte del nuovo Codice penale.

Allora io, dopo essermi associato agli onorevoli Senatori Amari e Cannizzaro e ad altri Colleghi nel domandare che quegli articoli non fossero compresi sotto la rubrica di « Reati contro la religione, » rubrica che effettivamente venne cancellata, presi recisamente a combattere l'articolo che corrisponde al primo del pre-

sente disegno di legge, e ad avversare altresì lo spirito che investe gli altri così com'erano espressi nel progetto di Codice penale. Io faceva fondamento sopra due principî, che per me sono inconcussi; quello dell'assoluta incompetenza dello Stato in materia di religione e quello del rispetto dovuto alla libertà di coscienza di ciascun cittadino.

Io rimango immobile a professare quei principî nei quali mi ha confermato un'osservazione che ebbi opportunità di fare molte volte nel corso della lunga mia vita e massime in questi ultimi tempi, ed è che tanto i bellicosi campioni di quella che chiamano la religione della maggioranza, quanto gli osteggiatori di ogni sentimento religioso, riescono in ultimo al termine stesso, vale a dire ad una intolleranza più o meno rabbiosa, da che gli uni non ammettono se non la propria credenza, e gli altri unicamente il dubbio e la negazione.

Ciò posto, se io volessi entrare nell'esame delle disposizioni di questo disegno di legge, non potrei far altro che rifriggere a un bel circa gli argomenti già da me allegati nella discussione testè rammentata, salvo che mi arrischiassi a gettarmi nel gran pelago della controversia concernente il valore e l'applicazione della formola Cavouriana: *Libera Chiesa in libero Stato*, della quale ha ieri facondamente e limpidamente parlato il mio onorevole amico il Senatore Borgatti, con cui mi è incresevole di non trovarmi ora nel consueto pieno accordo. Ma sapendo io che furono iscritti per pigliare la parola in questa discussione gli on. Senatori Cadorna e Boncompagni, riputerei temerità da parte mia il pigliar loro il passo innanzi in una materia nella quale essi sono maestri, ed a cui sapranno dare il debito svolgimento colla autorità della loro dottrina e della loro parola. Perciò il mio intendimento è di restringermi a dimostrare unicamente che questo disegno di legge costituisce una legge speciale o d'eccezione e che manca di quei caratteri di opportunità e d'urgenza per cui unicamente le leggi speciali possono essere ammesse.

Che questo disegno di legge costituisca una legge speciale non è da moverne alcun dubbio, dappoichè colpisce una sola classe di cittadini e li colpisce per l'esercizio di funzioni che essi soli possono esercitare. Nel disegno di legge

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° MAGGIO 1877

parlasi continuamente di « ministri di un culto », ma con questa locuzione non si accenna veramente che il genere delle persone su cui debbono caderne le disposizioni.

Di siffatto genere la specie colpita è una sola e non comprende altri che i ministri del culto cattolico. Di ciò non può sorgere dubbio, e lo stesso on. sig. Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti nella lealtà sua converrà di buon grado che non gli passò nemmeno per la mente che le disposizioni di questo disegno di legge si potessero applicare ai rabbini, ai pastori evangelici, ai ministri del culto anglicano o di altro qualsiasi. Certo, se mai si desse il caso che un ministro del culto cattolico si incontrasse a parlare di questo disegno di legge con de' ministri di altri culti, potrebbe rivolger loro quelle parole che il Ministro d'Austria in Firenze rivolgeva al Ministro di Francia quando vi fu per la prima volta rappresentata la famosa tragedia di Giambattista Niccolini, *Giovanni da Procida*: « L'indirizzo della lettera è per voi tutti, ma il contenuto è tutto e solo per me. »

Ora, posto che questa legge speciale colpisce solo il clero cattolico, è da vedere se le condizioni di esso siano tali da renderla opportuna ed urgente.

Qui mi occorre subito dichiarare, che io separo affatto il partito clericale dal clero italiano, tanto dal clero alto, quanto dal clero basso, reputando che qui non si possa, nemmeno dalla lontana, alludere a Chi da una legge speciale del Regno è sottratto ad ogni sindacato.

Il partito clericale che costituisce una fazione cosmopolitica alla quale appartengono chierici e laici, si fa soltanto maschera di un vivo zelo della religione cattolica per coprire i suoi reali intendimenti.

Esso non è altro che un partito politico, il quale in addietro s'appellava *legittimista* e trovò il suo tornaconto d'assumere la nuova denominazione ad occultare il suo vero scopo, che non è se non quello di far rivivere tanto in Italia quanto in qualsivoglia altra contrada un passato che ogni dì si fa da noi più remoto, e qui in Italia sostanzialmente quello di ristabilire i principi spodestati e in ispecie il dominio temporale dei papi.

Io non ripeterò quanto l'onorevole Senatore

Airenti ha coraggiosamente detto nella tornata di ieri a dimostrare che il dominio temporale dei papi non è punto connesso con l'essenza e con le dottrine del cattolicesimo; solo soggiungerò che dopo i plebisciti non è più il caso di farne discorso e che qualunque cenno del ristabilimento di esso deve considerarsi siccome un oltraggio all'unità della Nazione, siccome un disconfessamento di quei fatti meravigliosi e veramente provvidenziali, pei quali noi siamo in Roma e in Roma resteremo.

La quistione del dominio temporale dei papi, giova ripeterlo, nulla ha di comune con ciò che si attiene alla vita del cattolicesimo; e quelli i quali s'ostinano a sostenere necessaria la sovranità pontificia al mantenimento della religione cattolica dimenticano che essa ebbe origine da Chi ha detto: « Il mio regno non è di questo mondo »; dimenticano i secoli più lieti e più gloriosi di quella religione, di cui si vantano così zelanti; dimenticano che essa ha fondamento in quel Vangelo in cui non ci sono promesse se non di beni immortali.

Ma pur troppo si durerà lungo tempo ancora a fare una questione religiosa di ciò che non è altro che una questione politica, ed a subordinare i più preziosi interessi della chiesa cattolica a quelli che mirano solo a dare alimento a vanitose ambizioni e ad ignobili cupidigie.

Io lo ripeto fidatamente: il clero italiano non è il partito clericale. Non occorre certo ch'io mi faccia a ripetere ciò che ad onore del clero italiano fu detto dall'onorevole Airenti e di una parte di esso anche dall'onorevole Cannizzaro; ben io mi appellerò alla vostra testimonianza, o Signori, che certo nelle file di esso, contate indimenticabili compagni della prima età, amici di tutta la vita; e solo aggiungerò che il clero italiano, e massime quella parte di esso che attende ai faticosi officî parrocchiali, offre del continuo esempi nobilissimi dell'abnegazione più completa, della carità più inesauribile.

Ma quello che più mi preme di mettere in sodo è che il nostro clero nella sua gran maggioranza non è punto avverso al Governo nazionale ed alle nostre istituzioni. Di ciò sta in prova il non essersi mai dato caso che il nostro clero si trovasse impigliato in tumulti o dimostrazioni, o in altri turbamenti dell'ordine

pubblico, e l'essere unicamente avvenuto che individui isolati ad esso appartenenti, siano per qualche trascorso, in questa o in quella provincia, caduti sotto le sanzioni delle leggi penali.

L'onorevole Senatore Cannizzaro ha accennato ieri alla parte presa dal clero al deplorabile moto scoppiato a Palermo nell'anno 1866. Ma sembra che l'onorevole Senatore, troppo preoccupato di quegli alti studi a cui attende, e in cui ha stampato e stampa orme così luminose, non abbia serbato memoria abbastanza fedele dei casi dell'isola sua.

Quel moto ebbe origine dai refrattarî alla leva, ed un solo frate vi fu involto, un benedettino bianco; di che fanno fede gli atti di quell'epoca, e potrebbe dar testimonianza il nostro onorevole Collega ed amico mio Senatore Torelli, il quale reggeva allora la Prefettura di Palermo, e vi spiegò quel coraggio calmo e quell'inconcussa rettitudine che sono la gloria dell'operosa ed intemerata sua vita.

Ben è vero che, dopo quel moto, il clero e persino le monache si sottoposero a sconfinati rigori; ma ciò non prova altro se non quella consueta tendenza che tutti i Governi hanno, a fare gagliarda repressione di quei moti che non ebbero il senno e la forza di prevenire. Ma della generale temperatura del nostro clero io sono in grado di addurre prove irrefragabili, desunte da fatti che non reputo indiscrezione di qui addurre, sebbene la loro notizia a me venga dalle funzioni che ho l'onore di esercitare, di consigliere di Stato. Alla sezione di Grazia e Giustizia e dei Culti di quel Consesso, alla quale io sono addetto, si presentano le istanze di quanti beneficiati ecclesiastici vogliono esser messi in possesso, secondo le nostre leggi, delle temporalità congiunte ai titoli del loro beneficio. Queste istanze sono accompagnate da ragguagli dei procuratori generali presso le Corti di appello, che di consueto vi aggiungono ragguagli dei Prefetti e di altre autorità locali, intorno al contegno morale e politico di cotesti beneficiati che domandano l'*exequatur* od il *placet regio*, appunto per l'effetto che accennava, di essere immessi in possesso delle temporalità beneficiarie. Ebbene, dal 1865, nel quale anno ebbi l'onore di essere iscritto al Consiglio di Stato, a quest'epoca, rari, per non dire rarissimi, furono

i casi in cui, sopra rapporti dei procuratori generali e delle altre autorità locali, si dovesse dal Consiglio di Stato opinare pel diniego dell'*exequatur* o del *placet regio* ai sacerdoti che presentavano siffatte istanze. Anzi più d'una volta è accaduto che sacerdoti, intorno ai quali si era opinato pel diniego, sopra sfavorevoli rapporti dei procuratori generali circa il loro contegno politico, venissero, a così dire, ribattezzati dai procuratori generali medesimi, i quali avevano in appresso avuti altri ragguagli sul conto loro, che li dimostravano scevri da quelle pecche, massime quanto al contegno politico, che erano state loro primamente apposte.

A me pare che questi fatti dovrebbero bastare a calmare le inquietudini espresse ieri dall'onorevole Senatore Cannizzaro nel suo vivace discorso. E qui bisogna che io apra una parentesi nel mio, per toccare di due punti sui quali entrò ieri a ragionare l'onorevole Collega e su cui manifestò concetti che a me non sembrano esatti.

Egli ha detto, che a sua notizia in più diocesi, i preti vecchi e dotti e buoni sono messi da banda, e che ai loro posti vengono surrogati preti giovani e fanatici appartenenti senza più al partito clericale più sconfinato. Io mi permetto di enunciare in proposito qualche dubbio. Come esser può che cotesti preti, vecchi, buoni, dotti si lascino mettere da banda senza muovere alcun reclamo? Mi si addurrà il dispotismo episcopale; ma il dispotismo episcopale, ammesso pure che ai giorni nostri prevalga, ha pure un ritegno nelle nostre leggi, e l'articolo 17 della legge sulle guarentigie fa lecito il ricorso ai tribunali ordinarî per qualunque fatto in cui entri questione di temporalità, e certamente questione di temporalità avrebbero dovuto sollevare quei sacerdoti i quali fossero stati sbalzati dai loro benefici, perchè al posto loro si surrogassero i giovani ai quali ha alluso l'onor. Cannizzaro.

Ebbene, a me consta che dal 1865 fino a quest'oggi alcun richiamo, toccante siffatta materia, non fu mai presentato al Consiglio di Stato, il quale avrebbe dovuto esser richiesto del suo avviso innanzi che la quistione fosse recata alla competenza dell'autorità giudiziaria, e del pari mi consta, da quanto ho potuto raccogliere dai giornali che trattano gli argomenti

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° MAGGIO 1877

giuridici, che mai cause promosse pel motivo anzidetto non furono disputate innanzi ai tribunali del Regno.

Sul fatto poi che gli anzidetti preti giovani e fanatici abbiano potuto sbalzar di seggio i vecchi e dotti e buoni, osserverò che i primi non si poterono mettere in luogo dei secondi se non dopo aver ottenuto il regio *placet* o il regio *exequatur*, il che non si sarebbe di certo concesso loro ove i Procuratori generali, i Prefetti, i Sindaci e in genere le autorità locali li avessero qualificati così come avrebbero meritato, cioè di fanatici appartenenti al più sconfinato partito clericale. Per conseguenza io ho fede che le cose da me dette scemeranno d'assai l'impressione che possa aver fatto l'asserto dell'onor. Cannizzaro, il quale certo lo avrà attinto a fonti di cui in buona fede ha creduto di poter essere sicuro.

L'onor. Cannizzaro ha pure affermato che i seminari, e non mi ricordo se abbia detto tutti, o solo quelli di alcune provincie, sono assolutamente semenzai, o, come egli disse, vivai di reazione. In proposito mi occorre rammentare al Senato che i seminari nei quali a' vescovi è solo lasciata la facoltà di reggere l'insegnamento teologico, sottratto ad ogni ingerenza del potere civile, sono soggetti anche essi, come tutti gli stabilimenti privati di educazione e di istruzione, alle disposizioni della legge del 1859, tuttavia in vigore sotto il nome di legge Casati. Or bene: quella legge determina che i seminari vadano sottoposti all'ispezione delle autorità scolastiche, le quali la devono esercitare sull'igiene, sulla moralità e sul rispetto delle istituzioni.

Ciò ritenuto, parmi che sia il caso di porre qui questo dilemma; o le autorità scolastiche non fanno il loro dovere, ovvero lo fanno male in guisa che non riescono a scoprire alcun fatto che dimostri la prevalenza nei seminari del partito clericale, nei quali casi vogliono essere chiamate in colpa di una vera trascuranza: o lo fanno, e lo fanno bene, come si può argomentare dal non essersi in proposito sollevato mai alcun richiamo, e allora non regge l'asserto dell'onor. Cannizzaro che tutti i seminari o molti seminari siano covi di reazione.

Di che è proprio mestieri preoccuparsi, perchè non si tratterebbe soltanto delle condizioni d'oggi, ma anche delle condizioni dell'avvenire,

dappoichè è nei seminari che si vanno educando quei giovani, i quali riforniranno le schiere del clero cattolico, e in cui tutti desideriamo vedere, non de' fanatici, ma de' preti dotti e buoni, come quelli che l'onor. Senatore deplora sbalzati di seggio e messi da banda.

L'onor. Cannizzaro lamentava altresì, che nei seminari non si dia abbastanza parte a quella che dicesi coltura generale e forma l'istruzione che noi chiamiamo secondaria o dei ginnasi e licei. Se il fatto reggesse, anch'io mi unirei all'onor. Cannizzaro nel lamentarlo, e certo vi si unirebbe intero il Senato, giacchè è oggidì più che mai necessario che in quegli istituti dove il clero si forma, vengano coltivati quegli studi che sono fondamento di ogni soda e sincera coltura, affinchè il clero non sia estraneo a quelle cognizioni che ora sono comuni all'universale. Se non che i seminari, quantò all'educazione secondaria, cadono anch'essi sotto le disposizioni che la legge Casati ha poste per tutti gli stabilimenti privati, tra cui vanno compresi i seminari, se non hanno ottenuto di essere, come si dice, pareggiati agli istituti governativi della stessa classe. Or bene, gli alunni dei seminari, come quelli di tutti gli stabilimenti privati, sono obbligati a seguire lo stesso corso di studi, che per l'istruzione secondaria si dà negli istituti pubblici, o governativi, o provinciali, o municipali che essi siano; e se vogliono che tali studi abbiano un valore, bisogna che si sottopongano a sostenere la licenza liceale. Per conseguenza, o io non ho ben afferrato il concetto che si voleva esprimere dall'onor. Cannizzaro, o egli ha fatto un lamento che rimpetto alla legge in vigore non ha motivo, ed ha mosso una domanda, alla quale in virtù di una legge in vigore fu già soddisfatto.

A ciò son lieto d'aggiungere, esservi a mia notizia parecchi seminari, in cui l'istruzione secondaria è in molto fiore, come attestano le autorità scolastiche locali. So in ispecie di un seminario della diocesi di Milano, nel quale era professore di fisica un sacerdote di molta dottrina, e chiaro anche per notevoli scritti da lui pubblicati su tale scienza, il quale di recente ha domandato il regio *exequatur* per essere stato nominato vescovo di Pavia.

E qui chiudo la parentesi, e dal cenno fatto di codesto vescovo piglio indirizzo per conti-

nuare il mio discorso e farmi a dire di un altro fatto il quale dà testimonianza degli spiriti del clero italiano.

Di fresco molti dei vescovi testè eletti, e taluni fra quelli che, eletti dopo il 1871, non si erano curati di domandare il regio *exequatur* per essere ammessi nel possesso delle loro mense e per essere riconosciuti dal Governo del Re, hanno adempiuto alle prescrizioni della legge e presentate le bolle di loro nomina perchè siano muniti del regio *exequatur*.

Se non prendo abbaglio il numero di cotesti vescovi è di 27 e le istanze loro furono inviate, come è di regola, alla sezione di giustizia del Consiglio di Stato.

Appartengono cotesti 27 vescovi a tutte le provincie del Regno, esclusa solo la Sicilia, dalla quale nessuna domanda di vescovi pel regio *exequatur* a mia notizia è finora pervenuta.

Intorno a tre soli fra cotesti ventisette vescovi fu sollevata qualche eccezione circa al loro contegno politico, per modo che venne tenuta in sospenso la concessione del regio *exequatur* ai medesimi, finchè non sia abbastanza chiarito ciò che a loro carico fu apposto. Gli altri tutti ottennero dai Procuratori generali, dai Prefetti, dai Sindaci, da tutte quante le autorità le commendatizie più larghe. In esse, taluni di questi vescovi non solo vengono qualificati come remoti da ogni ingerenza estranea al loro ministero, ma vengono dichiarati altresì ossequenti alle leggi dello Stato e non punto avversi al nostro presente reggimento politico. Chè anzi d'uno fra essi, del vescovo di Ariano, città natale del nostro illustre Ministro Guardasigilli, è detto che eccitò i suoi diocesani e del clero e del laicato a prendere parte alle ultime elezioni politiche.

Or dunque, dai fatti esposti pare emergere chiaramente che la grande maggioranza del nostro clero non può essere in sospetto di partecipare agl'indettamenti del partito clericale; che la stessa gran maggioranza non osteggia nè il Governo nazionale, nè le nostre istituzioni, e che per conseguenza non c'è l'opportunità nè l'urgenza di mandar fuori una nuova legge speciale a repressione di quegli abusi a cui qualche membro di esso possa trascorrere nell'esercizio del suo ministero.

Di ciò pur troppo non si mostrò persuaso

l'on. Ministro Guardasigilli, il quale, così veggente ed accorto come è, non vide la grande verità che havvi in quel volgare proverbio: « Per non attirare i fulmini non bisogna suonare le campane. »

Egli levò lo scampanio con la sua legge contro gli abusi dei ministri dei culti, e allo scampanio tennero dietro i fulmini, le proteste nei giornali, l'allocuzione pontificia, il conseguente gridio del partito clericale d'oltre Alpi, e tutto il rimanente che non occorre rammentare.

L'onorevole Ministro Guardasigilli e i suoi colleghi non sono certo punto sgomenti di cotesti fulmini..... M' affretto a dire che nol sono menomamente neppure io; ma mi faccio lecito di volgere loro questa interrogazione:

Non era meglio scansare che cotesti fulmini fossero attirati?

Ho detto di non esserne sgomento, e ne dichiaro i motivi, i quali sono che le mie persuasioni di cattolico non contrastano punto in me coi sentimenti di patriota; che l'agitazione attuale del partito clericale in Italia ha avuto origine dalla malcapitata legge che discutiamo, e quella che ha rincrudito oltremonti non è altro che un rincalzo di questa; che a cotesta agitazione del partito clericale in Italia e fuori io non do peso, per la fiducia che ho nel buon senso e nel patriottismo delle nostre popolazioni ed anche della gran maggioranza del nostro clero, e per l'eguale fiducia che pongo nella saviezza delle Assemblee e dei Governi di tutti i paesi esteri; e da ultimo, che quella strombazzata di una guerra prossima a scoppiare tra l'Italia ed il partito clericale cosmopolitico mi pare una fola da romanzo, tanto sciapida, tanto ridicola, quanto l'altra del prigioniero in Vaticano.

Or dunque, non opportuna, ma inopportuna al tutto, per mio avviso, è da tenersi la presentazione di questa legge speciale, anche per gli effetti onde fu conseguitata, mentre essa poi non presenta alcun carattere di urgenza. A reprimere quegli abusi a che il clero può trascorrere nello esercizio del suo ministero, il potere civile non è punto disarmato.

Noi abbiamo la legge del 5 giugno 1871, la quale, se non ha disposizioni che rispondano a quelle ch'io reputo al tutto enormi ed inammissibili, contenute nel primo articolo di questa,

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° MAGGIO 1877

ne ha di rispondenti, su per giù, alle contenute negli altri, ed è più che sufficiente a salvar le ragioni dell'ordine pubblico e a far cessare il rischio che gli abusi del clero non siano repressi.

Quella legge, come eloquentemente dimostrava il nostro onorevole Collega De Falco, che allora teneva il Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, quella legge risponde a cappello allo spirito dell'altra detta delle guarentigie, a cui fa seguito, ed è determinata dall'essersi nell'art. 16 di quest'ultima mantenuto l'obbligo dell'*exequatur* e del *placet regio*, finchè non sia provveduto a tuttociò che concerne alla proprietà ecclesiastica, con la legge promessa nell'articolo 18 della medesima: legge di che dura tuttavia il desiderio.

La legge adunque tuttavia in vigore del 5 giugno 1871 chiarisce più che mai che in questa legge speciale del tutto inopportuna non può ravvisarsi il carattere dell'urgenza.

Venuto così a capo del mio assunto, io debbo dichiarare, di che nessuno farà le meraviglie, che pienamente aderisco alla proposta dell'Ufficio Centrale. Però, quando essa non venisse accolta, io fo riserva di parlare sugli articoli di questo disegno di legge, e massime contro il primo articolo.

E qui innanzi di finire, mentre ho debito di render grazie al Senato della indulgenza con cui si è compiaciuto di ascoltarmi, chieggo licenza di esprimere una considerazione, alla quale sovente volte mi ricorre il pensiero e da cui venni riscosso profondamente dacchè si è cominciata la discussione di questa legge.

Non è certo chi, contemplando lo spettacolo delle presenti condizioni nostre, non si rifaccia talvolta a rammentare i sereni esordi di quel grande miracolo che fu l'italiano risorgimento, e non è certo chi da quel ricordo non sia tratto a fare un raffronto fra il tempo d'allora e il tempo d' adesso.

A fare un tale raffronto ero io testè condotto altresì dall'essermi caduta sott'occhio una scrittura che, per incarico del Governo provvisorio di Milano, io scrissi il 23 marzo 1848, il dì successivo a quello della meravigliosa liberazione della mia città nativa. Quella scrittura era un indirizzo a papa Pio IX ed esprimeva il concetto che il nome di Lui era stato un conforto, una forza ai combattenti nella temeraria pugna

delle cinque giornate, che il nome di Lui era un'arra della redenzione di tutta Italia e delle sorti a cui la nazione intera, concorde ad invocare i benedetti di Lui auspicj, era chiamata.

Vi lascio immaginare, o Signori, con che animo io rileggesti quella scrittura, e a che pensieri fossi tratto dal raffronto tra quel tempo e quello in cui viviamo. Quale divario fra l'uno e l'altro! Quale abisso si è aperto tra i concetti e i sentimenti che allora parevano comuni a tutti e quelli che di presente ci dividono e ci trascinano a continue discordie e lotte!

A chi di ciò la colpa? Sarebbe facile il rispondere: « Ai posteri l'ardua sentenza. » Ma certo ognuno di noi che scenda nel fondo della propria coscienza, deve sentire una voce segreta dirgli: una parte di colpa tutti l'abbiamo avuta.

E certo fu gran colpa, e generale, quella di accogliere tutte le esagerazioni, ed il fare della esagerazione stessa un sistema.

Oh! facciamo di rinsavire: facciamo di comporci a scambievole rispetto, a scambievole indulgenza, a scambievole tolleranza. Facciamo di comporci a quegli affetti miti e mansueti, che attutiscono gli amari rancori ed alimentano la pace e a concordia.

Quanto a me, (*vivamente commosso*) già tanto innanzi negli anni, mi felicito di avere avuto un'occasione in cui proclamare le mie persuasioni di cattolico ed i miei sentimenti di patriota; quelle persuasioni e quei sentimenti che mi hanno accompagnato dal povero mio focolare domestico per tutte le vicende della sparpagliata mia vita; e che, spero, mi verranno a conforto nel momento della separazione suprema.

(*Segni d'approvazione.*)

PRESIDENTE. La parola spetta al signor Senatore Moleschott.

Senatore MOLESCHOTT. Signori Senatori; non temano da parte mia il tentativo di un discorso. Io entrai in quest'Aula con troppa venerazione. È sì grande per me la fortuna, la buona sorte di appartenere a questo augusto Consesso, e tanto singolare l'onore, da potere appagare la più sfrenata ambizione.

Difatti più e più volte mi sono domandato, se faceva bene in occasione così delicata, così critica, riconosciuta tale dai più risoluti, di prendere la parola. Io so che non ho per me nem-

manco il pensiero, che tante volte incoraggisce gli uomini parlamentari, di volere almeno spiegare il mio voto, che nessuno mi domanda.

Non sarei degno del Senato, se volessi celare che anche in me vive quella tenue speranza di potere un giorno acquistare con lo studio, con la perseveranza, con l'abnegazione, soprattutto con l'amore del paese, un atomicino di autorità. So che nel momento non la posseggo. Eppure, o Signori, non ho resistito al desiderio di esprimere anch'io la mia convinzione, giacchè la convinzione è forte; dacchè io credo che, dal momento che si ha l'onore di appartenere al Parlamento, si ha il dovere, quando la convinzione è forte, di dare anche con umile voce l'occasione di farsi sentire da coloro che qui non seggono.

Io dunque so che non porterò al Senato nè alti, nè peregrini concetti; quello che oso sperare, quello che posso promettere, si è di studiare la temperanza. E lo dico tanto più che veggo innanzi a me schierati sospetti e timori, che non so se mi riuscirà di dileguare. Quello che so è che non mi vanto della temperanza, imperocchè tutte le volte, o Signori, che io mi rammento delle intemperanze che si commettono sotto la bandiera della inviolabilità e della infallibilità, io mi ricordo con piacere dell'aureo motto che ho sentito coniare nella bocca di una donna del popolino fiorentino, alla quale darei gli onori della tribuna del Senato, se ne conoscessi il nome. In un momento critico per la sua città, così mi disse: « O signore, egli è molto più facile il non seguire che il non dare un cattivo esempio. »

Sono tre gli ordini d'idee, cui vorrei improntare qualche argomento in favore del progetto di legge che stiamo discutendo: uno di filosofia pratica; l'altro, se pure questo illustre Consesso e soprattutto i celebri giureconsulti che vi appartengono me lo vogliono concedere, vorrei chiamare di filosofia del diritto; il terzo riflette alle convenienze politiche.

E prima di tutto mi sia lecito di dire che non divido quel concetto di libertà che in questi giorni abbiamo sentito abilmente formulare nel Parlamento, e con passione fuori di questa Aula.

Quell'idea astratta della libertà, quel concetto assoluto, quello schema che diventa un'ombra, e che mi fa pensare all'impossibilità

di far reggere in meccanica la linea retta ed il parallelismo delle linee, mi sembra veramente che non regga nella vita politica. Quello schema astratto mi fa pensare ad un fatto celebre della fisiologia moderna, che neanche in realtà l'occhio umano, il quale a tanti piace di considerare come una perfetta emanazione della creazione divina, corrisponde alle esigenze, quali oggi conosciamo, di un perfetto strumento ottico.

Io non posso riconoscere come esistente, come praticabile questo concetto assoluto della libertà. Laddove la libertà dell'uno comincia, là finisce quella dell'altro. Ed io certamente non darò tedio al Senato con lo sviluppo ulteriore di questa che a me sembra semplice verità, se solo mi vogliono permettere di invocare con lieve modificazione un'autorità, cui l'on. Collega Pantaleoni in una seduta precedente rese un tributo indiretto di omaggio, l'autorità dello Spinoza, che tanto mi piace di citare in questa Roma, legata per dolorosi e venerabili ricordi a Giordano Bruno ed a Galileo. Spinoza, o Signori, diceva: *Nemo contra Deum nisi Deus ipse*; ed io vorrei trasformare il suo detto in quest'altro: *Nihil contra libertatem nisi libertas ipsa*. Io vi confesso francamente, non posso trasformare la libertà in un campo di biade, nel quale potessi capovolgere la testa per nascondermi quella ferrea catena colla quale il clero superiore cerca di stringere la coscienza del basso clero, volendola atrofizzare, fino al punto di dimenticare la promessa del fondatore del Cristianesimo: *Pulsate et aperietur vobis*.

Il secondo argomento, il quale certamente con maggiore titubanza dovrei toccare, che anzi non oserei del tutto trattare, se non fossi confortato dall'autorità dell'on. Ministro Guardasigilli, riguarda, come diceva, la filosofia del diritto. L'on. Mancini, nell'eloquente discorso che sopra questo progetto di legge pronunciò nella Camera elettiva, dichiarò di avere una gran fede nella virtù preventiva di questa legge. Ora, o Signori, se bene mi appongo, spigolando sopra un campo che certamente non è il mio, mi par che si possa dire che ogni legge ha un doppio carattere, un doppio sigillo: ha l'intendimento di minacciare la pena a chi trasgredisce, ma anzi tutto ha l'intendimento più sublime di ammonire coloro i

quali potrebbero trasgredire e, se è possibile, di trattenerli.

So bene che si dice da uomini assai più autorevoli di quello che io da lontano mi immagini di essere, che questa legge non potrà colpire nessuno, che il primo articolo (il più critico, del quale stiamo parlando) non troverà occasione di applicazione.

Or bene, volete voi una dimostrazione più certa di questa, del fatto che questa non è una legge di persecuzione? D'altronde non esiste legge la quale esclusivamente aspiri all'occasione di colpire. Tutte le leggi, secondo me, perfino le draconiane, prima di tutto tendono ad evitare l'occasione che una pena s'infligga a chi ha peccato contro le disposizioni della legge stessa.

E non diciamo che questo sarebbe per così dire il primo caso di una legge la quale si voterebbe dal Parlamento, sapendo *a priori* che l'occasione di applicarla non si troverà che rade volte. Esistono altre leggi di simil genere e mi piace di invocarne una la quale, avendo stretta relazione colle pratiche della mia vita, mi pare che qui quadri perfettamente.

In molti paesi, o Signori, e mi rincresce che l'Italia non sia del numero (almeno in quelle università che io da vicino conosco, posso sbagliare per altre, non so come vada qui in Roma), in molti paesi, dico, esiste la consuetudine che quando un giovine medico sta per ottenere la laurea, deve giurare il così detto giuramento d'Ippocrate. Io mi rammento di averlo giurato nel momento in cui dell'esistenza di una legge che contenesse simili disposizioni io non ne sapeva nulla. Ora, nel giuramento d'Ippocrate, fra le altre cose il giovane futuro medico promette che egli non rivelerà mai i segreti che possa venire a sapere dai suoi clienti, segreti che potessero danneggiarli sia in senso morale che materiale, e questo giuramento, a me ed a molti dei miei compagni ha ispirato prudenza e cautele per regolare la nostra condotta nella vita pratica.

Mi piace assai di esser confortato dall'autorità dell'onorevole Senatore Mauri, in quanto sto per dire, che cioè non sono da meno i giovani preti nell'occasione in cui devono entrare nella vita pratica, e trovarsi di fronte alle leggi civili.

Io spero che se questa legge avrà la fortuna

di essere votata dal Senato, sarà per loro una santa, sicura, utilissima ammonizione.

Signori, io sono troppo lieto, troppo pieno di gratitudine per aver acquistata la Italianità, per aver l'idea di spogliarne chicchessia; io non voglio spogliare il clero del suo carattere nazionale, ma spero che se il Senato avrà il paterno coraggio di inculcare loro questa ammonizione, farà sì che essi riconoscano l'alma madre, nella patria divenuta più grande, più possente e soprattutto più libera dalle gerarchiche pastoie.

Arrivo al mio terzo argomento ed avrò finito. Io sento, o Signori, che è la parte più scabrosa del mio discorrere e la svolgerò colla maggiore brevità di cui sarò capace. Veggo però che tutti sono d'accordo nel riconoscere che se da una parte il nostro progetto di legge si occupa di cose critiche, tutti sono d'accordo pure che tratta di cose di grandissimo peso, di grandissima importanza. Lasciate che ve lo dica: uomo abituato più a studi positivi che a cavillazioni e sottigliezze, sarà colpa mia, ma non so comprendere come dentro i confini geografici di un gran paese possa esistere un'isola, dalla quale possano uscire delle parole e delle minacce, che se fossero pronunciate dentro i limiti politici del paese costituirebbero, lasciati dirlo, un alto tradimento. Non temano che io voglia menomamente occuparmi della legge sulle guarentigie, io non sarei da tanto, e non sarebbe questo il momento; lo riconosco pienamente. Ciò non mi impedisce che io possa dichiarare di aver compreso, fortunatamente possiamo oggi dire *in illo tempore*, il Rouher, il Ministro Napoleonico, col suo famoso *giam-mai*, imperocchè quella parola che egli voleva mandare come un verdetto all'indirizzo dell'Italia, e slanciava invece un insulto alla storia, la storia ne ha fatto giustizia, perchè egli misurava il tempo colla fragilità del suo padrone; lo compresi, lo compatisco e gli perdono!

Voci. Bene!

Io compresi, o Signori, ed ho ammirato il soldato italiano, il quale appena entrato in Roma seppe sostenere il fuoco dei papalini senza colpo sparare. Ho compreso, dico, e ammirato quel sangue freddo e quella calma che certamente hanno fornito un illustre esempio.

Signori, ho compreso senza ammirarla la longanimità dei Governi italiani, i quali hanno creduto di dovere abbondare in riguardi per

quella Sede, dalla quale non solo le minaccie ci venivano, ma dalla quale s'invoca l'aiuto straniero.

Ma mi lascino fare un'ultima dichiarazione, e lì sta il profondo della mia convinzione: io credo che verrà, se non è venuto, il tempo in cui non vi sarà alcun cittadino italiano, molto o poco amante del progresso, il quale non debba o nell'intimo della sua coscienza, o esplicitamente riconoscere che l'Italia non avrà tranquillità, che non sarà veramente compiuta se non quando disposizioni legali avranno reso impossibile che sotto le bandiere della inviolabilità e della infallibilità si commettano le intemperanze delle quali tutti i giorni noi dobbiamo essere testimoni.

Ora, Signori, a me pare che questa legge, se viene dal Senato accolta, è un passo nella via per la quale vorrei che il paese camminasse, per porre un argine alle intemperanze di coloro che invocano le leggi del cielo per soddisfare ambizioni terrestri.

Ho finito; mi lascino riassumere il mio discorso in queste brevissime parole: io darò il mio voto a questa legge, perchè mi sembra un'occasione di affermare i limiti della libertà, di affermare i diritti (non parlo *pro domo*) i diritti dei credenti; un'occasione di affermare se stesso.

Presentazione d'un progetto di legge.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, già votato dall'altro ramo del Parlamento, relativo alle modificazioni degli stanziamenti stabiliti dalle leggi 30 maggio 1875 e 9 luglio 1876.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito negli Uffici (*V. Atti del Senato, N. 55*)

Ora la parola spetterebbe *in merito* all'onorevole Senatore Alfieri; ma da una lettera comunicatami questa mattina da un mio Collega dell'Ufficio di Presidenza, ho rilevato che l'on. Alfieri, essendo stato negli scorsi giorni infermo per bronchite, aveva d'uopo del permesso del medico prima di muoversi da Firenze a Roma.

Non vedendolo presente, devo credere che non gli sia stato ancora consentito di partire.

Nessun altro è iscritto per parlare *in merito*, e quindi la parola appartiene all'onorevole Senatore Linati, per parlare *contro*.

Senatore LINATI. Di rado, o Signori, io presi la parola in quest'Aula, perchè ebbi sempre la coscienza che nelle ordinarie quistioni amministrative e finanziarie la debole mia voce poco potesse giungere al vostro senno ed alla vostra prudenza; ma oggi si tratta di una questione di principio; si tratta di sapere se dobbiamo uscire da quella via di giustizia, di moderazione e di prudenza che abbiamo seguita fin qui. In faccia ad un così grave quesito, io non potrei serbare il silenzio.

Credo che nelle questioni di principio non basta dare il proprio voto, ma bisogna giustificarlo, bisogna illuminare la pubblica opinione.

Io accolsi con plauso il programma dell'attuale Gabinetto, poichè, ci vidi la promessa di un'era di eguaglianza e libertà vera per tutti; ma appunto perchè accolsi quel programma sento il debito di essere ministeriale contro lo stesso Ministro e di difendere contro la presente legge i larghi e generosi principî in quel programma racchiusi.

La presente legge intende punire unicamente i ministri dei culti, di colpe che molti in molti modi possono commettere.

Infatti restringendomi al campo spirituale dico che vi sono superiori che negano ai figli, ai pupilli, ai dipendenti, l'istruzione religiosa, i sacramenti e le pratiche della religione; vi sono uomini che costringono le loro fidanzate a rinunciare alla sanzione morale del matrimonio religioso e a contentarsi del matrimonio civile; accade o può accadere che i parenti chiudendo gli orecchi alla preghiera dei moribondi negano loro i conforti del sacerdote che potrebbe spargere una goccia di dolce balsamo sulle angosce e i terrori della loro agonia.

Tutti costoro offendono, ed offendono gravemente il sentimento religioso, ma di loro non si preoccupa la legge, tanto è evidente come sia falso ciò che da taluni si afferma, vale a dire che la legge presente sia stata statuita per garantire ai credenti la quiete della coscienza.

Questa legge è stata ordinata contro il clero unicamente, e costituisce una legge eccezio-

nale; ora, le leggi eccezionali sono sempre ingiuste perchè puniscono in un individuo ciò che tollerano in un altro; sono sempre immorali perchè affermano in principio che sia proibito ad un individuo ad un 'ceto di fare quello che è lecito ad un altro; sono sempre impolitiche perchè tolgono alla giustizia quel prestigio di imparzialità che solo può renderla autorevole e rispettata.

In antico vi erano in tutti gli Stati cattolici leggi eccezionali contro il clero, perchè il clero era un corpo privilegiato. Ai suoi privilegi positivi se ne opponevano dei negativi, si creavano leggi eccezionali contro chi era sottratto alle leggi ordinarie.

Questo stato di cose più non esiste in alcuno Stato d'Europa.

Ora da per tutto i ministri del culto sono paraggiati agli altri cittadini così nei diritti, come nei doveri. In Italia poi il culto dell'uguaglianza fu spinto tant'oltre da impedire col reclutamento militare il reclutamento religioso. Sarebbe un'ingiustizia, un errore il tornare oggi sulla vieta via dei privilegi e delle eccezioni.

Finirono per sempre i tempi in cui i delitti si punivano non in ragione dell'offesa recata ad un individuo ed alla società, ma in ragione della condizione sociale del colpevole. Giustizia eguale per tutti, pene eguali per la stessa colpa, i premi eguali per lo stesso merito, ecco ciò che vuole l'età presente.

Le rivoluzioni non si fanno oggi per la libertà, si fanno per l'uguaglianza, e il mondo non avrà quiete fino a che non l'avrà conseguita.

Ma, quali sono poi queste colpe, che si intende reprimere colla presente legge? Talune, per non dire tutte, sono già contemplate, punite e represses dalla legge comune.

Quella parte che soprattutto deve fissare la nostra attenzione è quella che si riferisce al turbamento della coscienza pubblica ed alla pace delle famiglie.

Io non credeva che a questi lumi di sole e in tanto sfoggio di progresso e di liberali, noi dovessimo essere chiamati a cercare e a punire i turbamenti della coscienza.

Il diritto pubblico di tutti i paesi d'Europa punisce i fatti esteriori, ostensibili, materiali,

non si preoccupa de' pensieri, degli uomini dello stato della loro coscienza.

La società non s'ingerisce d'investigare se le sue leggi sono approvate o disapprovate, gradite o sgradite ai sudditi.

Basta a lei che non siano violate e trasgredite. Neppure le intenzioni le più criminose sono oggetto di pena, se non ebbero un principio di esecuzione.

Lo stato delle coscienze, i turbamenti delle coscienze sono cose affatto individuali, esse risultano da quanto v'ha nell'uomo di più libero, la ragione e il sentimento; come ogni uomo ha sentimenti e idee diverse, così ha una coscienza diversa e indipendente da quella di tutti gli altri.

Ciò che turba la coscienza di un uomo tante volte tranquillizza quella di un altro e però nessuno potrà mai turbare la mia coscienza se io non vi sia predisposto da uno stato morale anteriore, cioè, s'io non credo e non voglio.

Vi ha di più: un rimprovero di un superiore, gli ammonimenti di un amico, i precetti di un libro se mettono in contraddizione i miei sentimenti colla mia ragione ponno turbare la mia coscienza quanto una predica ed una confessione, e perchè il legislatore non se ne occupa? perchè non punisce quel superiore, quell'amico, non condanna quel libro? come intende punire un ministro del culto? Perchè sa che queste cose non sono di sua spettanza e che dei fatti della coscienza Dio solo è giudice e testimonio.

Queste verità non saranno al certo sfuggite al senno e dottrina giuridica dell'illustre Guardasigilli, e credo che egli non intenda punire i turbamenti della coscienza che in quanto siano cagione di fatti esteriori e materiali. Ma questi fatti non possono essere che di due sorta, o positivi o negativi.

Se sono negativi, come ad esempio il non comprare beni ecclesiastici, non prendere parte alle elezioni politiche, essi allora entrano nel dominio della libertà individuale che ciascuno può a sua posta usare o non usare senza offesa della società; o sono positivi come il sottrarsi alla leva militare, al pagamento delle imposte, il congiurare contro lo Stato, ed allora vi sono leggi che largamente provvedono a reprimere siffatti delitti.

Nel primo caso adunque la presente legge

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° MAGGIO 1877

riesce assurda ed inesequibile, nel secondo caso odiosa.

Ma poniamo per un momento che il Senato sancisca la presente legge e che si persista a voler punire i turbatori della coscienza; io domando: chi sarà che potrà fare testimonianza in proposito?

I fatti della coscienza sono noti a Dio solo e da chi li prova. E però nel presente caso non si può avere altro testimonio che lo stesso denunciatore. L'accusato non potrà mai addurre alcun testimonio nè produrre prova che lo giustifichi contro chi affermi ch'egli ha turbata la sua coscienza o sconvolta la pace della sua famiglia.

Ciò potrà parere incredibile, potrà parere un sovvertimento di tutti i principî di diritto penale. Ma ammesso che il turbare la coscienza sia un delitto punibile dalle leggi, il rigore della logica conduce a siffatta conseguenza.

Sarà dunque lecito a qualunque mascalzone di accusare un ministro del culto di aver turbata la sua coscienza, ed il giudice dovrà prestarvi fede perchè di tal delitto non si può avere altra prova che le parole dello stesso denunciatore?

Ora io domando: quale sarà il giudice, quale il giurato che vorrà condannare ad ammenda ed al carcere un ministro del culto sopra un simile fondamento? E se lo farà, dove saranno e la morale pubblica e la giustizia dovuta, non dirò già ad un sacerdote, ma all'ultimo degli uomini?

Io perciò non temo di affermare che se anche si votasse la presente legge, essa resterebbe una lettera morta, di cui non rimarrà a noi che l'odiosità e la vergogna.

Se poi s'intende che turbino la coscienza quei ministri del culto che in qualunque modo disapprovano taluna delle nostre leggi, allora io dico che tale pretesa offende insieme il diritto del sacerdote e del cittadino. In primo luogo perchè in un paese istituito a libertà, non solo è lecito, ma doveroso a ciascuno di esprimere le sue opinioni intorno al pubblico reggimento. In secondo luogo perchè non v'ha alcuna relazione di dipendenza tra le leggi civili e le leggi religiose.

Ed infatti il ministro del culto cattolico non può riguardare il matrimonio civile che come un concubinato legale; non può riguardare la

compra dei beni ecclesiastici che come partecipazione al furto; non può conciliare l'impenitenza finale coi riti e con la sepoltura ecclesiastica; e ciò non in forza di un capriccioso individuale apprezzamento, ma in forza delle leggi canoniche, le quali non furono fatte oggi e contro di noi, ma sono antiche e comuni a tutta la cattolicità.

Il sacerdote che condanna i violatori delle leggi ecclesiastiche, turba certamente la loro coscienza, ma compie un dovere impreteribile del proprio ministero. E voi, che riconosceste in lui il carattere sacerdotale, non potete disconoscere le conseguenze giuridiche che ne derivano, non potete punirlo dell'osservanza del proprio dovere.

Se il cattolicesimo è la religione degli italiani, dobbiamo prenderla qual è con i suoi vantaggi e con i suoi inconvenienti. Se ci faremo una religione nuova, potremo farla a nostro uso e comodo; ma le religioni vecchie si pigliano quali sono, e non si può punire il loro ministro dell'osservanza di quanto prescrivono, senza venir meno alla logica ed alla giustizia.

Tra le dottrine della religione, che non mutano mai, e le dottrine della società che mutano sempre, i conflitti sono inevitabili; il solo modo di renderli innocui è quello trovato dall'illustre conte di Cavour: *libera Chiesa in libero Stato*. Noi fummo applauditi per averlo trovato; fummo lodati per aver saputo parlo ad effetto; perchè vorremo oggi rinunciarvi? Perchè vorremo sostituirvi i dettami dell'odio e della paura?

I preti nascono in Italia e checchè si faccia dovranno tardi o tosto diventare italiani, se noi con improvide leggi non impediremo loro di sentirsi cittadini, di partecipare ai benefizi della libertà. Ma se ciò non dovesse avvenire, che potete voi temere dal clero? Il clero ebbe per lunghi secoli il privilegio esclusivo di dare alla società il morale ed intellettuale indirizzo; e ciò non valse a ritardare di un'ora sola il trionfo delle idee nuove. Noi tutti siamo nati quando il clero era arbitro delle scuole e della stampa, e non perciò riesci a spegnere o ad indebolire le nostre aspirazioni verso l'indipendenza e la libertà nazionale. E vorreste temerlo oggi che è povero, inerme, perseguitato?

Ciò sarebbe un porre in dubbio la santità, e

la giustizia, e la forza irresistibile del nostro provvidenziale risorgimento.

I preti non diverranno temibili che il giorno in cui li abbiate trasformati in martiri, il giorno in cui abbiate cambiata l'indifferenza dei più in compassione ed interessamento.

Sì, una legge eccezionale che veste un carattere di persecuzione che si dirige al clero, come tale, come è ingiusta all'interno, debbe riescire impolitica a fronte dell'estero, perchè, di fronte all'estero, noi abbiamo il dovere e la missione di custodire e difendere l'arca santa della fede cattolica. Secondo gli Italiani questa custodia è un diritto, secondo i forestieri è un privilegio. Ora i diritti e i privilegi impongono dei doveri, ed il dovere imposto all'Italia si è quello di fare alla libertà della Chiesa tutti quei sacrifici che sono compatibili colla sua dignità e colle sue istituzioni.

Ciò comprese il nostro Governo nel 1871, e colle franchigie concesse al pontefice ed al clero riuscì a scusarsi coi cattolici esteri dell'aver tolto loro la guarentigia del potere temporale. Sono oramai sette anni che noi raccogliamo il frutto di quella sacra politica. Dove sono i supremi interessi, dove sono i supremi pericoli che oggi ci sforzino a cambiarla? Noi siamo cinti all'intorno da nazioni cattoliche, e non possiamo, senza grave necessità, stabilire leggi che ci pongano con esse in un perpetuo morale conflitto, o che ci lascino di fronte ad esse in un perpetuo morale isolamento; noi non possiamo, senza grave necessità, disprezzare o respingere l'alleanza e la simpatia di quei popoli, che hanno comune con noi la civiltà latina e le credenze religiose. Il farlo sarebbe condannarci all'impotenza e prepararci giorni di dipendenza e di umiliazione. Ora, come possiamo noi sperare di conservare la simpatia e la fiducia dei nostri vicini cattolici, se statuiremo contro il clero leggi eccezionali, evidentemente ostili, fatte per calmare, non già la paura, ma l'ira di un pugno di settari? Un Governo serio non lo fa, perchè è previdente, perchè non vuole senza necessità crearsi dei pericoli, alienarsi degli amici, subire dei protettori. Si pretende forse che i ministri del clero mutino le loro coscienze per non turbare le altrui? Ma è un fatto dimostrato dalla storia di tutti i tempi e di tutti i luoghi, che tutti gli atti che vestono il carattere di persecu-

zione religiosa crescono il male a cui si vuole porre rimedio, o rimangono vani ed inutili; il giudaismo trionfò di Antioco e sopravvisse a Tito; il cristianesimo deluse l'ira di Diocleziano e l'arte di Giuliano; il protestantismo superò i roghi dell'Inquisizione e le stragi delle Fiandre, e il cattolicesimo vinse i rivoluzionari di Francia e gli anglicani d'Irlanda, e vincerà quanti altri nel loro accieciamento intenderanno di battere la stessa via, perchè la coscienza non si vince nè colla violenza, nè colla paura, ma colla tolleranza che vince il cuore, e colla ragione che illumina l'intelletto!

Riassumendo ora queste mie brevi parole dico, che col mio voto io respingerò questa legge. Essa è una legge eccezionale perchè si dirige ad un solo ordine di cittadini, è una legge tirannica perchè lede la libertà del pensiero e della parola, è una legge immorale perchè favorisce la delazione e la calunnia, è illogica perchè mette una parte della nostra legislazione in contraddizione coll'altra, è impolitica perchè senza necessità ci toglie amici e all'interno e all'estero, è irreligiosa perchè rompe il necessario vincolo di fiducia tra il sacerdote e il credente, finalmente è una legge persecutrice perchè offende le credenze religiose nelle sue necessarie manifestazioni, perchè sottomette a giudici incompetenti i dettami della coscienza.

Signori, la libertà non è un partito, non è un'opinione, è un diritto sacro, di cui le età trascorse con lunghi patimenti ci hanno preparato il possesso che abbiamo conquistato noi stessi coi sacrifici e col sangue! Essa non appartiene nè ad un uomo, nè ad un ceto, ma a tutti gli uomini, a tutti i ceti, e noi non possiamo, senza offendere la coscienza pubblica, negare ai ministri del culto quella libertà di opinione e di parola, che concediamo all'oratore, al professore, al giornalista.

Io deploro quanto voi che una parte del clero disconosca quanto vi ha di bello e di grande nel nostro nazionale risorgimento, ma se come cattolico non voglio che la religione sia posta a servizio delle passioni politiche, come liberale non voglio che i benefici della libertà sian posti a servizio delle passioni settarie.

Se vorremo un'eguaglianza solo a vantaggio dei vincitori dell'oggi, se vorremo la giustizia solo a profitto dei nostri interessi, se vorremo

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° MAGGIO 1877

la tolleranza solo per le nostre opinioni, noi scalziamo la base del vivere libero, perchè daremo con i fatti una smentita a quanto proclamiamo in principio, perchè insegneremo al mondo una volta di più che oggi come sempre chi vince opprime, sia dai gradini di un trono, sia dall'albero della libertà.

(Bene, bravo.)

PRESIDENTE. La parola spetta all'onor. Senatore Benintendi.

Senatore BENINTENDI. Signori Senatori, voi avete udito i discorsi di tre valenti professori in favore della legge, ed il mio stile vi parrà più disadorno del solito, quindi a me non resta che raccomandarmi alla vostra benevolenza, promettendovi in cambio la mia brevità.

Io non posso dubitare della giustizia di questa legge, poichè mi è sicurtà l'essere stata proposta da due illustri Guardasigilli, uno illustrazione della magistratura, l'altro del foro; mi è anche garanzia, essere stata questa legge raccomandata, in occasione del Codice penale, da valenti giureconsulti, e da voi adottata; quindi io le darò il mio voto, sicuro di non commettere azione che non convenga ad uomo onesto.

Io sarò molto breve, e proverò l'opportunità e anche la necessità di votare questa legge.

Uno dei nostri egregi presidenti scrisse un libro intitolato: *della fortuna delle parole*; io vorrei avere la metà del suo brio per poter fare avanti a voi la storia della fortuna delle frasi politiche. Noi abbiamo udito ripetere una frase che è diventata assioma, pronunciata dal conte Cavour: *libera Chiesa in libero Stato*. Concedete a me, che militai sotto la bandiera di quel grande, che dica qual era il modo di agire del Cavour.

Morto quel Grande, i suoi luogotenenti, che il Ferrari chiamava i luogotenenti d'Alessandro, se ne disputarono la successione. Vediamo come questi signori usarono di quel capitale della grande eredità.

Egli nel sistema economico predicò il buon mercato della vita, onde i nostri operai potessero concorrere colle industrie estere, e perciò abolì il dazio consumo governativo, e tolse ai comuni il diritto di sovraimporre le finanze; i successori sono venuti fuori coll'estensione del dazio consumo, portandolo ad un tasso favoloso; inoltre imposero il *macinato*. Nella politica quali erano le idee del conte Cavour?

Il Cavour diceva: « Signori, non voglio leggi eccezionali, non voglio stato d'assedio. Signori, libertà assoluta. » Gli eredi sono venuti colla legge sul brigantaggio e sulla Sicilia. Il conte di Cavour diceva: « da Torino dobbiamo aspettare il momento di andare a Roma. » Pochi anni dopo la morte del conte di Cavour, fu fatta la convenzione mediante la quale sono andati via da Torino, con danno infinito della concordia nazionale, delle finanze, della stessa Firenze.

Ma essi ereditarono almeno la grande frase: *libera Chiesa in libero Stato?*

Anche su questo ho qualche eccezione. Signori, vi è un proverbio che dice: *le parole sono femmine e le azioni sono maschi*. Osserviamo adunque quale fu la politica negli atti e nei fatti veri del conte Cavour. Il conte Cavour, quasi appena assunto al Ministero e Presidente del Consiglio, propose la legge del 1854, che è quella da cui cominciò a partire la presente legge.

Nel 1860 propose che questa legge fosse estesa alla Toscana; ed essa fu votata quasi ad unanimità.

Il conte Cavour, secondo me, giustamente vedeva che il numero dei vescovi era stragrande. Che cosa fece? Non nominò mai un vescovo per le diocesi che voleva sopprimere. Appena morto, si disse da un suo successore al Papa: nominate quanti vescovi volete, io non me ne impiccio più. Si rinunziò perfino all'antico diritto di presentazione e lo Stato fu inondato da una turba di nuovi prelati, molti dei quali nostri aperti nemici. Vedi fedeltà di eredi!

Signori, la parola *libera Chiesa in libero Stato* era precisamente un mezzo per la conciliazione, per venire a Roma coi mezzi semplicemente morali; e naturalmente se il sommo pontefice, se la Curia avesse acconsentito, la legge sarebbe perfettamente inutile, e la libera Chiesa in libero Stato sarebbe un fatto compiuto; e restare armati ancora contro un partito che amichevolmente ci avesse ceduto il potere temporale, sarebbe stata una vera follia.

Ora vengo a provare l'opportunità della presentazione della legge che attualmente è in discussione.

Non l'onorevole Mancini, ma l'onorevole Vigliani riconobbe che noi eravamo disarmati,

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° MAGGIO 1877

e che dovevamo avere qualche cosa per potere reprimere certe esorbitanze, non dirò del clero, ma di una minoranza faziosa del clero.

Signori, quando si fanno delle leggi, non si fanno per tutte le persone di un ordine; si fanno soltanto per quella minoranza che nuoce al regolare e buon andamento sociale.

Permettetemi, o Signori, che vi presenti un breve quadro di un fatto che successe nel principio del nostro risorgimento. Un Ministro, che era così buon cattolico quanto buon italiano, ammalavasi gravemente. Si confessava, otteneva l'assoluzione, poi domandava gli ultimi sacramenti. Il parroco di quella parrocchia, dietro gli ordini dell'arcivescovo, si rifiutò di somministrargli i sacramenti se non si ritrattava formalmente per la parte presa alla legge così detta poi Siccardi.

Quell'uomo onorando morì in mezzo a quelle angosce che lascio a voi di immaginare.

Allora reggeva il Ministero il Baiardo italiano, Massimo D'Azeglio; egli fece immediatamente arrestare l'arcivescovo ed il parroco, e così salvò Torino dai disordini che la provocazione clericale avrebbe fatto certamente nascere; allora l'Azeglio aveva in mano l'appello agli abusi, esso non era in quelle circostanze nemmeno tutto affatto disarmato.

E qui mi giova di rispondere al preopinante il quale disse: Ma come troverete i testimoni? I testimoni li troveremo con facilità.

Quando un ministro di Dio va al capezzale di un moribondo a dire: Signore, o ritrattazione o non sacramenti, e negozia in tal modo quel ministero che pure dovrebbe dare con piacere, quando viene a negoziarlo per servirsi poi di quelle dichiarazioni come arma politica, Signori, dei testimoni ne troverete non uno, ma mille!

Se si fosse domandato: È vero che al Santarosa fu chiesta questa ritrattazione, minacciandolo della negazione dei sacramenti? Tutto il mondo avrebbe risposto: sì, è vero.

Tutti conoscono la circolare diretta ai confessori, riguardante i soldati che appartenevano alle provincie già pontificie; in essa si ingiungeva di negare assoluzione a quelli che non promettono di disertare alla prima occasione: dovevano i vescovi che spedissero simile circolare essere impuniti?

Ma si dice: voi fate una legge che non si

applica che ad una sola classe. Voi guastate l'economia del Codice.

L'economia del Codice non la guasta questa legge, ma bensì la guastò la legge del 1871, quando noi, per correre dietro a un sogno di arcadica conciliazione, cancellammo gli articoli che riguardavano il clero, conservando quelli concernenti gli altri ceti di persone.

Un'altra ragione in favore di questa legge si è la tutela del clero inferiore. Signori, nel nostro clero convengo che vi sia molto di buono; vi sono molti che hanno aspirazioni patriottiche, ma non bisogna lasciare questi tali nelle mani di certi superiori intolleranti.

Quando i parroci potranno rispondere al vescovo ed a quei sacerdoti che premono sulla loro coscienza, perchè neghino l'assoluzione e la sepoltura ecclesiastica agli amici d'Italia: noi non vogliamo trasgredire la legge penale, dateci un ordine scritto, siate pur sicuri che ben pochi vescovi oserebbero insistere.

L'onorevole Senatore Cannizzaro disse nella seduta di ieri una cosa molto giusta: « Guai al Governo quando nella mente del popolo sorge il dubbio della sua debolezza, quando si ingenera l'idea che non sappia farsi rispettare. Tutto il mondo allora lo disprezza; quando invece il Governo comincia a mostrare una certa energia, oh! allora le cose procedono diversamente. »

Osservate la quistione della nomina dell'*exequatur*, da parte dei vescovi. Prima bastava che un'autorità qualunque, un Sindaco, un procuratore generale, per esempio, dicesse al Ministro Guardasigilli: il tale è stato nominato dal papa, senza neppure degnarsi di volgersi al Governo per domandargli il suo *placet*. E qui ringrazio di cuore il nuovo Ministro, il quale disse: Signori Vescovi, chi vuole l'*exequatur* venga da me, se no, no. E vedete che dopo tale dichiarazione, 27 vescovi vinsero la loro ritrosia e domandarono l'*exequatur*. Ma io non solo voglio difendere l'opportunità di questa legge, ma se fossi più eloquente vorrei provare la sua necessità.

Signori! Un partito che io potrei chiamare una internazionale nera, in questo momento soffia il suo odio su tutta l'Europa.

Questo partito che mette in esecuzione la celebre massima « *il fine giustifica i mezzi* » dice che noi con questa legge vogliamo togliere la

libertà al Sommo Pontefice, che noi violiamo ogni garanzia al medesimo dovuta; e si è già fatto sentire in molte parti d'Europa.

Alcuni Senatori e Deputati francesi, sospendendo un momento gl'intrighi per una impossibile ristorazione, alcuni, anzi molti vescovi, abusando della loro posizione ed usurpando l'autorità del prefetto corrispondendo direttamente coi sindaci hanno cercato in Francia di fare e fanno grandi proteste contro di noi.

In Inghilterra, un lord, degno erede di quelli che ai tempi di Elisabetta cospiravano con la Spagna in favore del cattolicesimo, osa protestare contro di noi.

Ma vi è di più! Il Consiglio comunale di Dublino, dimenticando in quel momento tutti quei mille partiti che lacerano la Irlanda, vuol pure parlare dei fatti nostri, protestare, e rivolgersi al Ministero inglese pregandolo di far pressione sull'Italia. Nella stessa Olanda, dei vescovi che si sono scordati al sicuro delle felicità che i seguaci del duca d'Alba, di quel mansuetto agnello che taglieggiò e tentò di annientare il loro paese a nome del Papa, si rivolgono al Re di Olanda, per dire: fate pressione sull'Italia! fino un ex-ministro spagnuolo ha l'intendimento di presentare la domanda che sieno finite una volta queste afflizioni del Santo Padre. In un piccolo Parlamento nel Belgio un ex-ministro ed un ministro in carica osano pronunciare il nome di questione romana ed invocare un possibile congresso.

Signori, la questione romana qui non vi ha; noi siamo a Roma, lo siamo per nostro diritto, non lo siamo per la tolleranza dell'Europa. Signori, ricordiamoci di una cosa. Se a questa turba di fanatici ci mostreremo menomamente titubanti; se essi potessero credere di averci intimorito, quanti pretesti non troverebbero per annoiarci colle loro pretese! L'Italia prenderebbe il posto della Turchia, cui tutto il mondo vuole imporre la propria volontà.

Dopo queste poche parole io scongiuro i Colleghi a voler passare alla discussione degli articoli e rispondere così a questa turba di gente che vorrebbe comandare in casa nostra.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onor. Senatore Boncompagni di Mombello.

Senatore BONCOMPAGNI. Signori Senatori; la coscienza del popolo italiano si trova assai turbata in seguito a quell'alternarsi di eventi por-

tentosi che continua da 30 anni in poi: a quella profonda mutazione di Stato per cui caddero quelli che si sollevavano sopra gli altri, e vennero in alto quelli che prima erano depressi; al contrasto d'opinione che senza turbare la nostra quiete, lascia spesso peritose le menti poco avvezze a meditare sulla ragione degli eventi e delle opinioni.

Il papato intorno a cui si raccoglie la Chiesa cattolica alla quale vennero ascritti fin dalla nascita, tranne rarissime eccezioni, tutti i cittadini italiani, condanna severamente quelle rivoluzioni a cui lo Stato deve il suo essere. Il nostro Regno, secondo quella condanna, è una usurpazione: la nostra presenza in Roma una profanazione: la costituzione nostra, la negazione dei principî su cui si fondano l'ordine morale e l'ordine civile. Queste sentenze esprimono forse l'idea di tutti i membri del sacerdozio italiano? Io sono persuaso che no: reputo anzi che i preti italiani migliori e più sapienti ne hanno il cuore contristato.

Io reputo che il loro cuore sta colla patria a cui augurano e pregano da Dio di essere riconciliata colla sua religione. Non è men vero tuttavia che niuno di questi sacerdoti, amici nostri, può ufficialmente esprimere altra sentenza se non quella che io deploro! Di riscontro a questo fatto ne sorge un altro non meno deplorabile.

Molti dicono che le più aspre ostilità contro quest'ordine di cose, per cui l'Italia prese il suo seggio tra le nazioni d'Europa, vengono dal sacerdozio e dalla Chiesa cattolica che si deve dunque distruggere questa potenza; si deve scalzare il cattolicesimo per distruggere la potenza del sacerdozio capitale nemico d'Italia; va così perdendosi il salutare influsso di quell'insegnamento morale che deriva dal cristianesimo, e se fra tutti non vi porteremo rimedio dovrà dirsi ancora una volta *gli italiani sono divenuti senza religione e cattivi*.

Voi sapete che quelle parole non sono mie, ma vennero scritte nel secolo xvi da un grande conoscitore degli uomini e dei suoi tempi.

In queste condizioni il Ministero ci propone la legge che vi sta innanzi agli occhi *sugli abusi dei ministri dei culti*. Io domando a me stesso se questa legge avrà per naturale effetto di quietare o diminuire almeno il turbamento delle coscienze. Non potrebbe accadere

invece che si accresca la confusione? Nè io vorrei che i più fervidi amici del sistema proposto dall'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia mi credessero opposto ad ogni repressione degli abusi dei ministri del culto. Non mi occorre di dichiarare con lungo discorso quale sia l'opinione mia su questo proposito.

L'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale affermò nella sua Relazione che io proposi al Senato la legge del 5 luglio 1854. Io non posso accettare questo onore che egli, di solito esattissimo, mi attribuì. Non fui tuttavia estraneo alla formazione di quella legge. La preparai quando tenevo i sigilli dello Stato. Mi giovai in quell'occasione dei consigli di un mio onorevole Collega della Camera dei Deputati, nostro Collega oggi, chiamato dalla Maestà del Re a presiedere alle nostre adunanze.

Per me adunque, in questa materia, confesso che dal 1854 in poi non ho nè imparato, nè dimenticato nulla. Il mio sistema sulla repressione degli abusi dei ministri del culto non ammette nulla più e nulla meno di quanto sta scritto in quella legge. Nè perciò mi dipartì moltissimo dalle proposte dell'onorevole Guardasigilli, giacchè in gran parte quelle disposizioni sono consentanee alle massime consentite presso tutti i popoli civili, ed applicate ai reati dei laici non meno che a quelli dei chierici.

Havvi tuttavia un'eccezione: la legge del 1845 vieta al ministro del culto, che esercita le sue funzioni, quella censura delle leggi e delle podestà, che è lecita a tutti i cittadini. La ragione è facile a comprendersi. La censura, che ogni cittadino di uno Stato libero ha diritto di fare delle leggi e dei governanti, è parte essenziale di quella libera discussione in cui hanno fondamento tutte le franchigie costituzionali.

Questo diritto di discussione appartiene ai sacerdoti come a tutti gli altri cittadini. Ma quando discorrono in chiesa, dove usando essi la loro autorità gerarchica, e non si esplica altra discussione, il discorso viene pronunziato in tal luogo e in tali condizioni per cui nessuno potrebbe replicare.

Egli è perciò, che in quanto a definizione di reati io convengo pienamente in quelle disposizioni della legge proposta di presente, che

si accordano con quelle stabilite nella legge del 1854.

Il mio discorso si porta principalmente sull'articolo primo, col quale non ha analogia alcuna delle disposizioni scritte nella legge del 1852. Ivi sta scritto:

« Il ministro di un culto che, abusando del suo ministero in offesa delle istituzioni o delle leggi dello Stato, turba la coscienza pubblica o la pace delle famiglie, è punito col carcere da quattro mesi a due anni e con multa fino a mille lire. »

Qual è la coscienza pubblica a cui si accenna qui?

Si turba la coscienza pubblica quando si ostenta o non si celi il disprezzo alle sue leggi.

Coscienza, vuol dire consápevolezza, fatto che succede nell'animo nostro e che non occorre definire.

Ora, da per sé stessa, questa coscienza non porta nessun obbligo.

Perchè ci riferiamo alla coscienza pubblica?

Perchè nella coscienza umana succede un gran fatto: cioè la promulgazione di quella legge morale che gli uomini non crearono e che non possono distruggere, di quella legge di cui l'oratore romano scrisse:

« Lex neque hominum ingeniiis excogitatum, nec scriptum aliquod populorum sed æternum quiddam, quod universum mundum regit, imperandi, prohibendique sapientia. »

La coscienza pubblica vuol dire la coscienza di tutti, allorquando un principio morale sia ammesso universalmente, ne consegue ch'esso è l'espressione genuina della legge morale.

Senonchè mi rammento di aver letto ne' resoconti delle vostre sedute in cui fu discusso il Codice penale, e mi rammento che essendosi discusso di quella coscienza pubblica, il Relatore dichiarò che coscienza pubblica vuol dire la coscienza della maggioranza dei cittadini che hanno aderito all'ordinamento politico che ci regge. Qui la questione s'imbrogliò alquanto. Ciascuno deve inchinarsi alla verità da tutti conosciuta, ma non ho mai saputo che quando si tratta di legge morale, la ragione od il torto possa razionalmente ridursi ad una questione di maggioranza o minoranza.

Rammentatevi che io, dopo alcuni miei Colleghi, vi affermai che una parte del sacerdozio

italiano è devoto alla presente costituzione dello Stato.

Or bene io affermo, che nell'esercizio del proprio ministero, nessuno di questi sacerdoti riconoscerà l'obbligo di prender norma dalla coscienza della maggioranza; che debbo conchiuderne? che la promulgazione della legge porterebbe essa nell'animo di quei buoni sacerdoti la perturbazione di coscienza a cui accenna il suo precetto. Non dico che questa perturbazione sarebbe proprio opera del legislatore: in parte la si può considerare quale effetto inevitabile del contrasto tra le obbligazioni che preesistevano all'ordine nuovo, e le altre che esso introdusse sia pure: ma farà essa cessare i danni di questo contrasto, e della perturbazione di coscienze a cui accennavo poc'anzi? Ma, non tenendo conto di questi danni, è proprio utile, è proprio necessaria la legge? Così la pensa l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia. Contrapporrò alle sue le considerazioni proposte dal compianto ministro Raeli, quando proponeva al Senato la legge promulgata poi addì 5 giugno 1871, per abolire l'articolo 268 del Codice penale, per cui si introdusse una massima che si vorrebbe reintegrare oggi.

Ivi è detto: « l'indebito rifiuto dei propri uffici che è cagione del turbamento recato alla pubblica coscienza od alla pace delle famiglie, è punito dall'art. 268 del Codice penale del 1859. »

Codesto rifiuto, accompagnato da condizioni specialmente indicate nell'art. 6 della legge 18 germinale dell'anno IX, relativa alla organizzazione dei culti in Francia, vi costituisce uno dei titoli di appello per abuso.

Senonchè le stesse difficoltà incontrate in Francia allorchè si cessò di far valere il detto appello, si verificano anche in Italia; e, benchè sia prevalso il concetto trattarsi solamente del rifiuto per atti commessi dal cittadino in conformità delle leggi dello Stato, la disposizione dell'articolo 268 non cessa per altro di rappresentarsi come contraria ai principî di libertà che vogliansi assicurati al clero nell'esercizio del potere spirituale.

Quando anche infatti il pubblico ministero possa dimostrare che a' motivi di quel rifiuto restò turbata la coscienza pubblica o la pace delle famiglie, non è men vero che il sacerdote agì nell'esercizio del suo ministero e se-

condo le discipline che lo governano nei rapporti coi componenti l'associazione religiosa delle quali il potere civile non sarebbe giudice competente. Per conseguenza l'applicazione dell'art. 268, quando pure potè aver luogo, fu ben lungi dal contribuire ad assicurare allo Stato ed ai cittadini l'esercizio dei propri diritti ed evitare quel turbamento della coscienza pubblica e della pace delle famiglie cui si voleva provvedere: che anzi si può dire da questo procedimento è derivato maggiore scandalo. »

Tale era per il Raeli la conclusione della sua esperienza di giureconsulto, di magistrato, di Ministro, di Consigliere di Stato.

Potrebbe darsi che a chi non abbia conosciuto il Raeli, la sua autorità possa parere alquanto sospetta giacchè dettava le parole che riferì, quando il Governo stimava opportuno di proporre quella legge.

Egli era Ministro di Grazia e Giustizia e per conseguenza avvocato naturale di quella causa. Non poteva dunque fare altrimenti che rappresentarla in quell'aspetto che conveniva a chi la patrocinava. Forse perciò io darei minore importanza alle parole che vi ho lette testè. Moltissimi di voi avranno conosciuto il Raeli; egli non era di quelli che per patrocinare l'interesse privato o del pubblico *vendon l'ire e le parole*.

Uomo austero, di convinzioni profonde, zelante sostenitore dei diritti della sovranità e nello stesso tempo, come ebbe a dichiararlo non fanatico, ma sincero, credente delle dottrine ortodosse, egli non avrebbe certo scritto quelle parole, se non gliele avesse dettate una per suazione sincera.

Convieni però che noi andiamo più innanzi in queste indagini.

Io confesso che l'art. 1° mi dispiace perchè ci trovo un poco la forma dei giudizi arbitrari, di quei giudizi che non convengono alle consuetudini dei popoli liberi. Si debbe condannare in nome della legge e non si condanna in nome della coscienza.

Voi sapete tutti che un giudizio che si rimette interamente alla coscienza del giudice, è un giudizio in cui l'arbitrio tiene il luogo della legge.

Quando dico l'arbitrio, non intendo il capriccio, ma la *discrezione*, il discernimento di un

giudice che dice a se stesso: non voglio far torto a nessuno, ma mantenere i diritti di tutti, ma non trovo nessuna frase assegnata dalla legge; tutto ciò sta benissimo. Ma la nostra civiltà, la consuetudine dei popoli liberi vietano una forma di giudizi in cui i diritti del cittadino siano assicurati piuttosto dalla discrezione del giudice, che dalle disposizioni della legge.

Nella discussione che si fece alla Camera dei Deputati, si aggiunse a quest'articolo l'inciso: *in offesa delle istituzioni e delle leggi dello Stato*.

Certo, che esso restringe alquanto l'azione della legge. Non basta che venga turbata la coscienza pubblica, conviene ch'esso muova dall'intenzione di offendere le istituzioni o le leggi dello Stato. Ma avete voi un fatto esterno, un discorso, dichiarato da prove irrefragabili onde risulti nell'autore del fatto l'intenzione di offendere le istituzioni o le leggi dello Stato? Consentirò all'accuse ma non ci consentirò se l'intenzione risulti da una semplice congettura. Si è parlato ora del caso del povero Santarosa.

Il parroco che rifiutava il viatico al moribondo, voleva proprio offendere le istituzioni e le leggi dello Stato? Il magistrato che condannò, congetturò che il rifiuto avesse origine da questa intenzione. La legge delle guarentigie non permetterebbe più questo giudizio, perchè l'intenzione di offendere deve risultare dai fatti, non dalle congetture.

La legge delle guarentigie ha ragione, perchè al reato non basta il danno sociale, ci vuole il dolo, ed a stabilire il dolo, non bastano le congetture.

Voi avrete allora quei famosi *procès de tendance* contro cui mossero tante e tante proteste i liberali francesi ai tempi di Carlo X. E giustamente protestavano perchè i processi di tal fatta non sono consuetudini dei popoli civili, nè possono tollerarsi dai popoli liberi.

Si deve ancora considerare il disegno di legge in relazione coll'articolo 268 del Codice penale, giacchè dalle dichiarazioni dell'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia con cui accompagna la presentazione di questo progetto di legge, si vede l'opinione sua, che promulgando questa, ritornerebbe in vigore anche quell'articolo 268 da cui pare ch'egli si apponga. L'articolo 268 condanna il ministro del culto che turbi

la coscienza pubblica col rifiuto dei propri uffici.

La legge che discutiamo attualmente non definisce punto gli atti che turbano la coscienza pubblica, comprendendovi l'indebito rifiuto dell'ufficio sacerdotale; il giudice opererebbe secondo l'intenzione del legislatore applicando questa pena nei casi di rifiuto ai propri uffici.

La natura di questo giudizio, come risulta dalle discussioni che si sono fatte nei due rami del Parlamento e come risulta dalla natura stessa della cosa, è una reminiscenza degli antichi giudizi per appello *ab abuso*.

Ci fu un tempo durante il quale la Chiesa ebbe in tutti gli Stati un territorio che non dipendeva se non dalle sue leggi applicate dai suoi vescovi. Essa riconosceva tuttavia l'autorità del Sovrano laico, protettore della religione, *vescovo esteriore* che frapponeva la sua autorità per l'osservanza dei canoni.

La Chiesa non era solamente maestra di religione, essa rappresentava la più grande potenza di quei tempi. In tutti gli Stati cattolici possedeva gran parte di territorî, retti dalle sue leggi e sottoposti ai suoi giudizi.

La sovranità dei monarchi rappresentava un'altra autorità istituita direttamente da Dio, sulla quale i rettori della Chiesa, non meno che gli altri, facevano assegnamento, a tutela dei loro diritti e privilegi, giacchè in quei tempi il diritto ebbe forma di privilegio. Tutti ricorrevano ad essi per i loro gravami; si ricorreva anche per gli abusi dei giudici ecclesiastici. Tutto ciò in armonia colle condizioni di quei tempi. Non conviene credere tuttavia, come si dovrebbe attendendo alle proposte che ci stanno innanzi, ed alle discussioni agitate nel nostro Parlamento, che il giudizio *ab abuso* si riferisca all'abuso dell'autorità spirituale. In qual guisa si venne dunque a trarre innanzi ai Tribunali civili i sacerdoti imputati di avere rifiutato i propri uffici ad un fedele? Questo fatto si noverava tra i *cas royaux, ou cas privilégiés*, tra quei fatti cioè in ordine ai quali si esercitava sempre l'autorità regia, qualunque si fosse la persona a cui venissero imputati. È questa la dottrina sostenuta dal Jousse, commentatore di alcune ordinanze francesi, riferita nel *Repertoire* (1) del Dalloz. Furono

(1) V. *Culte*, 227.

rari dapprima i giudizi dei Parlamenti francesi su tali materie. Divennero frequenti e trasmodarono durante le controversie a cui dava luogo la bolla *Unigenitus*, in cui la podestà civile si bisticciava coll'autorità ecclesiastica, i Parlamenti col Consiglio del Re, e certo non devono cercarsi tra quelle noiose controversie le grandi tradizioni del diritto ecclesiastico francese.

I giudizi a cui abbiamo accennato non sarebbero punto in armonia coi nostri concetti, in ordine agli uffici propri del potere civile, ed alle competenze dell'autorità giuridica.

Si fingeva che il sovrano esercitasse direttamente questa giurisdizione, ma la esercitava per lui la magistratura investita del potere di polizia, e non tenuta in quelle materie alle forme ordinarie de' giudizi.

Ma, per conoscere la natura dei giudizi di abuso, bisogna considerare quale....

Scusate se mi dilungo!....

Voci. Parli, parli.

Senatore BONCOMPAGNI. Per chiarire la natura di questi giudizi conviene considerare ciò che divennero durante l'impero napoleonico. Quando il primo console ebbe tratto a sè l'autorità sovrana e conchiuso il concordato col pontefice, egli sottopose questo concordato alla sanzione del Corpo legislativo la cui autorità era piuttosto un'apparenza che una realtà.

Nel presentargli il concordato il Ministro portò anche quelli che i Francesi chiamarono *articles organiques* e disse che su questi non meno che pel concordato sia sulle leggi organiche ogni cosa si era stabilita d'accordo col Pontefice. Non era vero, lo dichiara il D'Haussonville, scrittore autorevole ed imparziale che scrisse sui documenti la storia delle relazioni tra la Chiesa ed il primo impero napoleonico.

Ma lasciamo stare questo punto che ha poca relazione col nostro argomento, e vediamo come procedessero i giudizi di abuso dopo la istituzione dell'impero napoleonico.

La definizione sull'abuso sta nell'articolo 6° della legge del 18 germinale che sta così espresso:

« Les cas d'abus sont l'usurpation ou l'excès de pouvoir, le contravention aux lois et réglemens de la république, l'infraction des règles consacrées par les canons reçus en France,

l'attentat aux libertés, franchises et coutumes de l'église gallicane, et toute entreprise ou tout procédé qui dans l'exercice du culte, peut compromettre l'honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression ou en injures, ou en scandale public. »

Così Bonaparte, primo console, rivendicava a sè in materia d'abusi ecclesiastici tutta l'autorità esercitata già dai regnanti francesi. La materia a cui accenna l'ultima parte dell'articolo, quella che sta descritta dalle parole: *tout procédé qui peut compromettre l'honneur des citoyens* ha relazione colle proposte che vi stanno dianzi.

La disposizione francese rappresenta un'idea molto più chiara di quella che ci viene proposta. Ivi non si trova quell'idea così vaga ed incerta che campeggia nel disegno di legge italiana, della coscienza pubblica. Il legislatore francese si occupò dell'onore de' cittadini, e del *turbamento* che il ministro del culto può recare alle loro coscienze, prescrivendo loro ciò a cui non possono consentire. Non perciò è plausibile il sistema del legislatore francese che vuole frammettersi tra i fedeli ed il ministro del culto a cui impone di dar conto del modo in cui esercita l'ufficio spirituale.

Procediamo innanzi nell'esame della stessa Francia, enumerando le sanzioni stabilite contro i ministri del culto. *Déclare qu'il y a abus*, in ciò consiste sostanzialmente il provvedimento che si dà in questi casi. S'intende che la cosa proceda diversamente quando si tratti di fatti a cui mira il Codice penale. Gli articoli organici mirano a quelli soli cui si riferisce anche il primo articolo proposto, di cui si è parlato innanzi.

Voi vedete dunque che qui non si arriva mai nè a pene pecuniarie, nè ancora meno a pene afflittive.

Con quale concetto si ordinano quei giudizi, come insegnava il Portalis fino dal 1861, se non si tiene conto di certe convenienze, che non si vogliono trasandare; si pesano le contingenze di tempo e di luogo; si usa, secondo i casi, il rigore o la benignità: non vi ha materia più delicata di quelle che si attengono alla coscienza ed all'opinione. Il Governo deve tenersi in mano ogni cosa che possa influire sullo spirito pubblico; non deve abbandonare

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° MAGGIO 1877

alle Autorità locali le materie in cui si deve mantenere l'unità della massima e dell'indiviso.

Voi vedete che si procede in Francia secondo un sistema affatto diverso da quello cui accennano le proposte che ci stanno innanzi.

Nel 1813, allorquando erano più accesi i contrasti tra Napoleone I ed il Papa, quegli ordinò, con decreto del 25 marzo 1813, che le Corti imperiali prendessero cognizione di tutte le cause che avessero relazione cogli abusi dei ministri dei culti. Il Gran Giudice (così chiamavasi allora in Francia il Ministro per la giustizia) si accorse che non era tanto facile dare i provvedimenti voluti dall'Imperatore, e ogni cosa rimase come stava prima. L'Impero cadde senza che quel decreto fosse posto in osservanza, ed ancora oggi si procede in quella stessa forma.

Tuttavia non conviene credere che l'opinione liberale francese si sia acquietata, abbia accettata quella istituzione, che non ci sieno state obiezioni. Vi leggerò le osservazioni fatte su questa materia da uno dei pubblicisti più competenti, cioè il Cormenin, che nelle sue *Questioni di diritto amministrativo* dice così:

Vi riferisco le sue sentenze sulla ingerenza dello Stato nei casi di rifiuto dei sacramenti e dei funerali ecclesiastici, che potranno darvi concetto dei difetti e degli inconvenienti che s'incontrano in queste materie. « Nous pensons, nous, que l'administration des sacrements et des dernières prières est un fait purement spirituel. Si vous ne croyez pas, ne demandez pas à l'Eglise ce qu'elle n'accorde qu'aux croyants. Si vous avez la foi, soumettez-vous à ceux que gouvernent la foi. »

« On a confondu les temps, la vieille société de nos pères et la nôtre.

« Jadis l'être humain ne pouvait entrer dans la vie, se reproduire et retourner à la terre, sans que la religion ne présidât à sa naissance, à son mariage, à sa mort. La religion était tout l'homme, la religion était tout l'Etat. Spirituelle par ses sacrements, civile par ses registres, politique par ses empêchemens. On était catholique, ou l'on était rien, pas même époux légitime. Sans la participation orthodoxe du catholicisme, point de place au foyer de l'Etat, point de liens matrimoniaux, point de fosse au cimetière commun.

« Mais aujourd'hui l'homme naît, fonctionne, se marie et meurt en dehors de la religion, et sans qu'il en souffre dans ses droits, son honneur, son crédit, sa famille, son ambition et sa fortune. »

Io vi ho parlato lungamente della legislazione francese perchè è la sola in cui meglio si svolge la dottrina e la pratica dell'appello *ab abuso*. Non è a mia cognizione che altrove sia in vigore il giudizio *ab abuso*, che se ci fosse, e l'esempio potesse giovare all'assunto che vi propone l'onorevole Ministro Guardasigilli in queste condizioni, conviene dire che paragonandole con la legislazione francese, quella che ci vien proposta, essa risulterebbe assai più rigida, e potrebbe noverarsi tra le più severe d'Europa.

Ora io vi chiedo se ciò convenga alle nostre condizioni politiche? Non tratto per ora questo punto, a cui ritornerò quando sarò presso al termine del mio discorso.

Facciamo intanto un cenno delle disposizioni che si contengono nell'articolo secondo. Vengo addirittura all'ultimo paragrafo. Sarò qui più ministeriale del Ministro.

Non inserì egli quest'aggiunta nella legge presentata alla Camera dei Deputati, che vi aggiunse la postilla. L'accettò il Ministro; non sono disposto io ad accettarla, quantunque il Ministro sia stato più arrendevole. L'aggiunta guasta l'armonia del tutto.

L'idea di legge mira a punire i reati dei ministri dei culti; la pubblicazione e la diffusione degli scritti non è un atto proprio dei ministri dei culti, ma di tutti gli editori e di chi si adopera diffondere le opere che vanno per le stampe, e per conseguenza anche dei giornali che li diffondono, anche dei cursori e degli uscieri che li portano. Questa materia si potrebbe lasciare alle leggi ordinarie. Il signor Ministro ci ha detto nell'esposizione dei motivi che la suprema inviolabilità personale introdotta per un elevato ordine di ragioni non può concedersi ai riproduttori e propagatori di discorsi o scritti, se in sostanza possa riconoscersi criminosa. Chi può dubitare di questa proposizione? Eppure finora i Ministri italiani che sovrastarono alle cose della giustizia non fecero mai sequestrare queste riproduzioni. L'attuale Ministro non fece sequestrare l'allocuzione pronunciata testè essa era tra le più veementi, ep-

pure il Ministro ordinò ai Procuratori generali del Re che non la sequestrassero.

Anche qui sono ministeriale e lodo la sua prudenza, ma perchè vuol egli che sia difficile ai suoi successori di imitarlo, come avverrebbe se fosse ammessa l'aggiunta introdotta dalla Camera dei Deputati.

Approvo dunque il fatto del Ministro, ma non approvo il commento che gli diede con una circolare che tutti abbiamo potuto leggere perchè fu riprodotta sui giornali. Astenendosi dal sequestro, si evitarono molti commenti che non potevano essere nè piacevoli, nè utili per la nostra cittadinanza. Ma il commento dell'onorevole Ministro eccitò alla sua volta degli altri commenti, e nè anche quelli furono piacevoli od utili.

L'onorevole Ministro disse nella sua circolare che l'opportunità della legge era oramai dimostrata. Vedremo in conclusione se sia opportuna tutta la legge. Non è certo opportuna l'aggiunta di cui abbiamo discorso ora.

L'articolo terzo è così concepito:

« I ministri di un culto, che esercitano atti di culto esterno contro provvedimenti del Governo, sono puniti col carcere fino a tre mesi e con multa fino a due mila lire. »

Se quest'articolo fosse applicato secondo suona la lettera, sarebbe la legge più severa che siasi mai fatta o potuta ideare contro i ministri del culto, poichè il Governo del Re rivendicherebbe a sè il diritto d'interdire gli atti di culto esterno. Ora, che cosa è il culto esterno? Sono gli atti visibili con cui l'uomo esprime la devozione a Dio; quindi si potrebbe vietare ad un sacerdote non solo di dir messa, ma perfino di recitare le orazioni.

So che non si è potuta avere questa intenzione, ma non trovo che possa tollerarsi una legge, espressa in modo che potrebbe dar luogo a così sinistre interpretazioni.

Poco fa ho detto che accettavo la disposizione e non il commento dell'on. Guardasigilli; di questo articolo accetto il commento non la disposizione.

Infatti nelle discussioni che ebbero luogo in quest'Aula, quando si trattò del Codice penale, trovo una spiegazione data dal Relatore dell'Ufficio Centrale che, per non essere stata contraddetta dal passato Guardasigilli, anzi come mi pare, riconfermata da lui e dal suo

successore, si può avere come interpretazione autentica.

Ecco come si espresse il Relatore dell'Ufficio Centrale: « I divieti a cui allude la legge sono quelli che possono venire motivati dalla tutela dell'ordine pubblico, e degli interessi dell'igiene pubblica, per esempio nei casi di epidemie le autorità civili possono impedire che si facciano quelle funzioni religiose che chiamano e raccolgono nell'interno del tempio una moltitudine di gente.

Io credo che questa dottrina sia assennatissima, e non mi opporrei certamente all'applicazione di una tale dottrina. Ma ci trovo una parola che richiama qualche osservanza. L'articolo dice: « I ministri di un culto che esercitano atti di culto esterno contro i provvedimenti del Governo. »

Orbene, ci sono i provvedimenti del Governo in cui si vede che il Ministero allargava alquanto la sua autorità oltre la misura che gli è consentita dalla legge. Infatti l'on. Ministro dell'Interno scrisse una circolare a tutti i suoi Prefetti in cui prescriveva che si proibissero le processioni, e poco tempo dopo le processioni religiose protette dal Codice penale furono vietate per decreto governativo.

Non era quella una disposizione data per casi singolari, come quella cui accennava qui il Relatore dell'Ufficio Centrale sul disegno di Codice penale; si trattava di una disposizione duratura, come sono quelle delle leggi. Se allora non avessi già letto la circolare dell'onorevole Ministro dell'Interno, me ne sarei meravigliato, come se ne meravigliarono molti dei miei concittadini, al vedere che il nostro Prefetto, molto osservante della legalità, molto stimato e onorato da tutti, trascorresse al di là delle facoltà attribuite al suo ufficio. Ad ogni modo, io tengo non doversi assolutamente consentire che provvedimenti di quella fatta abbiano una sanzione dalla legge o dal voto del Parlamento. Lo Statuto ci dice infatti che il Re fa i decreti che sono necessari all'esecuzione delle leggi. Possibile che il Ministro dell'Interno abbia una facoltà più estesa di quella che ha il Re, o che possa conferirla ai suoi Prefetti! Quando il Prefetto dice: « le processioni religiose sono vietate fuori delle chiese, » deve dirmi da che legge venga il divieto. Questo sistema, queste dottrine si trovano confermate dalla giu-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° MAGGIO 1877

risprudenza di tutte le Corti. Ci è una serie di decisioni conformate dalle Corti di Torino e di Firenze. Quantunque io non sia fra gli amici politici del Ministero, voglio essere giusto, e non tacere che un divieto simile fu già una circolare pubblicata nel 1865, quando era Ministro l'onorevole Lanza. È vero che quella circolare era scritta con più moderazione; anzi nel suo principio è detto che le processioni non sono vietate; (è detto anche nel Codice penale) nè nell'esterno nè nell'interno delle chiese, ma che tuttavia bisogna chiederne il permesso al Governo.

Venne allora la questione innanzi ai Tribunali, e furono assolti tutti quelli che il Governo voleva far condannare.

La circolare dell'onorevole Nicotera, scritta in modo più reciso, fu seguita dal divieto che il Ministro aveva suggerito ai Prefetti.

Lasciando in disparte gli altri articoli, in ordine ai quali mi rimetto a quanto ne disse l'Ufficio Centrale, dichiaro che questa non è una buona legge; quanto può avere di buono e d'innocuo si trova già nelle leggi precedenti; il rimanente non si può giustificare.

Ora vorrei finire il mio discorso, essendo l'ora un po' avanzata, e tuttavia avrei bisogno di allargare la quistione e considerarla per poco in relazione coi principî che si sono stabiliti quando la Camera dei Deputati ha approvato il famoso ordine del giorno del 27 marzo 1861, che io ebbi l'onore di proporre d'accordo col conte di Cavour; ma l'ora è già tarda, e di fronte a certi concetti che vanno prevalendo fra noi, e che si odono invocati nelle discussioni più solenni, non sarà male che si odano alcune sentenze del conte di Cavour che, paragonate con quelle, paiono appartenere ad un'età preistorica, a quei tempi in cui i Greci dicevano che regnasse Astrea.

« Si vollero scansare tutti i punti di collisione, fare che nessuno domandasse conto alla Chiesa nè al sacerdozio di ciò che operavano in fatto di religione, in fatto di culto. » Molti separano oggi la parte della legge delle guarentigie che si riferisce alle condizioni del pontificato, e quella che si riferisce alle libertà assicurate al culto cattolico, dicendo che quest'ultime libertà si possono abolire quando vogliamo. Chi ne dubita? Certo possiamo abolirle, ma faremo male. Tutto il nostro sistema allora

consisteva nell'impedire tutto ciò che potesse fare attribuire all'Italia l'intenzione di suscitare una quistione di religione, in occasione della caduta del potere temporale che si prevedeva necessaria, e che non ci incresceva. Perciò non volemmo attribuire allo Stato nessuna ingerenza su di cose che si attengono all'interesse religioso. Volevamo lasciare che la gerarchia ecclesiastica esercitasse larghissimamente la sua autorità, e per far vedere quanto sia sincera questa nostra intenzione, aboliamo tutte le altre restrizioni che si sono messe alla Chiesa, e tra le altre quella dell'*exequatur* e quella dell'appello *ab abusu*.

Questa era la sostanza della nostra politica, ed era conforme al sistema fino allora per fare l'Italia.

La nostra rivoluzione si ispirò alla moderazione facendosi accettare dai nostri avversarîe od almeno rendendosi accettabile. Ricordo quando io fui a Firenze dopo la rivoluzione del 27 aprile il primo provvedimento che si diede fu quello di assicurare le pensioni ai Ministri del gran Duca. Questo era il nostro sistema. Noi evitavamo le questioni che potessero turbare la concordia degli animi. Era necessario per la costituzione del Regno di venire a Roma, ma era necessario di venirci in una condizione che fosse conforme alla nostra politica. E ciò era tanto essenziale, che il conte di Cavour diceva: « A parer mio essa si può assicurare, questa separazione, questa libertà che permettiamo alla Chiesa, si può assicurare in modo efficacissimo. La Chiesa troverà una garanzia potente nelle condizioni stesse del popolo italiano che aspira all'onore di conservare in mezzo a sè il sommo capo della società cattolica. I principî di libertà da me accennati debbono, o Signori, essere iscritti in modo formale nel nostro Statuto, debbono fare parte integrante del patto fondamentale del nuovo Regno d'Italia ». Queste condizioni non furono scritte nel nostro Statuto, ma non fanno forse parte della costituzione del Regno d'Italia?

La costituzione del Regno, cioè le condizioni secondo cui esiste, non sarebbero forse diverse se non avessimo voluto venirci.

Quando siamo venuti, sarebbe stata nelle stesse condizioni la costituzione dello Stato; se invece di venirci pacificamente, fossimo venuti

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° MAGGIO 1877

a fare una reazione più o meno aspra contro il papato e contro la Chiesa?

Dunque la separazione della Chiesa dallo Stato è parte di costituzione, perchè la costituzione non vuol dire solamente gli 84 articoli dello Statuto, ma vuol dire la condizione, secondo la quale esiste lo Stato.

La condizione della nostra esistenza è questa, che noi abbiamo voluto che tutta l'Italia si riunisse insieme, che ammettendo tutto ciò che vi era di accettabile presso tutti i partiti, tanto di quelli che erano stati nemici nostri, quanto de' nostri aderenti.

Mi rincresce, o Signori, che quando si parla del conte di Cavour, si abbia da taluni il concetto e si esprima il sospetto che fosse una questione lustra che si metteva innanzi per imporre ai popoli forestieri.

Io protesto in nome della verità, e protesto per soddisfare al dovere che m'impone l'amicizia che mi ha unito a quell'uomo veramente illustre!

I sentimenti che esprimeva alla Camera erano quelli che mi esprimeva nei colloqui della nostra prima gioventù, sono quelli che l'animarono sempre.

Egli pensava al giudizio che le nazioni più civili dell'Europa avrebbero portato dell'opera nostra.

Ma più d'ogni altro una nazione stava in cima ai nostri pensieri; e questa nazione era la nazione italiana.

Noi non volevamo che il giorno della sua costituzione, del trionfo della nazionalità, fosse un giorno di discordia, di divisione, che ci fossero da una parte i vincitori, dall'altra i vinti.

Consentite ancora che vi legga un passo della discussione che ebbe luogo prima della rivoluzione del 2 marzo; egli prevedeva allora come cosa possibile che non fossero accettate le condizioni che avrebbero reso possibile la conciliazione col Papa.

« Ma e se ciò non si avverasse? (diceva il conte di Cavour). Se per circostanze fatali alla Chiesa e all'Italia, l'animo del Pontefice non

si mutasse, e rimanesse fermo nel respingere ogni maniera d'accordo? Ebbene, o Signori, non per ciò noi cesseremo dal proclamare altamente i principî che qui ora vi ho esposti, e che mi lusingo riceveranno da voi favorevole accoglienza; noi non cesseremo dal dire che, qualunque sia il modo con cui l'Italia giungerà alla città eterna, sia che vi giunga per accordo o senza, giunta a Roma, appena avrà dichiarato decaduto il potere temporale, essa proclamerà il principio della separazione ed attuerà immediatamente il principio della libertà della Chiesa su basi più larghe. »

Ora vi domando, Signori: questi principî che il conte di Cavour proclamava per arrivare a Roma sono quelli che hanno ispirato il disegno di legge che ci sta innanzi, quel disegno che rimarrebbe tra le leggi più severe d'Europa in fatto di abuso dei ministri del culto. Se il Senato lo approvasse, non si mostrerebbe ispirato al genio liberale e conciliante del conte di Cavour, ma a quella del fiero Cancelliere del terribile impero germanico.

Per questi motivi io darò il voto contrario alla legge.

L'on. Amari diceva, ricordando i suoi lunghi studi sulla storia d'Italia, fatti da lui con grande onor suo e con grande giovamento degli studi storici, e con grande onore d'Italia, ch'essi l'avevano reso avverso alla teocrazia.

Io dichiaro qui che se egli è avverso alla teocrazia, io non lo sono meno di lui, ma dichiaro ad un tempo che se non voglio l'Italia dominata da preti, non la voglio nemmeno rovinata dai nemici de' preti. Questa dichiarazione non si rivolge certamente all'illustre storico del Vespro Siciliano, a cui indirizzo un riverente ed affettuoso saluto.

(Vivi segni d'approvazione).

PRESIDENTE. Domani si terrà seduta pubblica alle ore 2 pom. per la continuazione dell'ordine del giorno d'oggi.

La seduta è sciolta (ore 6).